



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE**

(L.R. 23.12.2003, n. 30)

➤ **Approvato** con deliberazione del Consiglio
Comunale n. del

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 4 |
| INDIRIZZI GENERALI | 5 |
| ART. 1 | 5 |
| <i>Ambito di applicazione</i> | 5 |
| ART. 2 | 5 |
| <i>Commissione consultiva</i> | 5 |
| ART. 3 | 6 |
| <i>Finalità</i> | 6 |
| ART. 4 | 6 |
| <i>Definizioni dei termini contenuti nel regolamento</i> | 6 |
| ART. 5 | 10 |
| <i>Coordinamento con altre disposizioni legislative</i> | 10 |
| CRITERI INERENTI L'INSEDIAMENTO | 10 |
| ART. 6 | 10 |
| <i>Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione</i> | 10 |
| ART. 7 | 11 |
| <i>Superficie di somministrazione alimenti e bevande</i> | 11 |
| ART. 8 | 12 |
| <i>Ubicazione dell'attività di somministrazione</i> | 12 |
| ART. 9 | 12 |
| <i>Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi</i> | 12 |
| ART. 10 | 12 |
| <i>Impatto acustico</i> | 12 |
| ART. 11 | 13 |
| <i>Aree di insediamento</i> | 13 |
| REQUISITI D'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ | 13 |
| ART. 12 | 13 |
| <i>Requisiti morali</i> | 13 |
| ART. 13 | 15 |
| <i>Requisiti professionali</i> | 15 |
| PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI | 16 |
| ART. 14 | 16 |
| <i>Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento</i> | 16 |
| ART. 15 | 17 |
| <i>Documenti da allegare all'istanza</i> | 17 |
| ART. 16 | 18 |
| <i>Esame dell'istanza</i> | 18 |
| ART. 17 | 18 |
| <i>Decisione sull'istanza</i> | 18 |
| ART. 18 | 18 |
| <i>Comunicazioni e DIA</i> | 18 |
| ART. 19 | 20 |
| <i>Autorizzazione</i> | 20 |
| DISPOSIZIONI INERENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ | 20 |
| ART. 20 | 20 |
| <i>Inizio dell'attività</i> | 20 |
| ART. 21 | 21 |
| <i>Autorizzazione stagionale</i> | 21 |
| ART. 22 | 21 |
| <i>Trasferimento</i> | 21 |
| ART. 23 | 21 |
| <i>Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione</i> | 21 |
| ART. 24 | 22 |
| <i>Subingresso</i> | 22 |

| | |
|---|-----------|
| ART. 25 | 23 |
| <i>Rappresentanza o gestione di reparti d'azienda</i> | 23 |
| ART. 26 | 23 |
| <i>Cessazione dell'attività</i> | 23 |
| ART. 27 | 23 |
| <i>Revoca delle autorizzazioni</i> | 23 |
| ART. 28 | 24 |
| <i>Proroghe</i> | 24 |
| ART. 29 | 25 |
| <i>Distributori automatici</i> | 25 |
| ART. 30 | 25 |
| <i>Obbligo della prestazione</i> | 25 |
| ART. 31 | 25 |
| <i>Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività</i> | 25 |
| ART. 32 | 26 |
| <i>Pubblicità dei prezzi</i> | 26 |
| ART. 33 | 26 |
| <i>Abbinamenti</i> | 26 |
| ART. 34 | 26 |
| <i>Disposizioni particolari</i> | 26 |
| ART. 35 | 27 |
| <i>Giochi leciti</i> | 27 |
| ATTIVITÀ NON SOGGETTE A LOCALIZZAZIONE | 28 |
| ART. 36 | 28 |
| <i>Attività di somministrazione escluse dalla localizzazione</i> | 28 |
| ART. 37 | 29 |
| <i>Autorizzazione temporanea</i> | 29 |
| ORARIO DI APERTURA | 30 |
| ART. 38 | 30 |
| <i>Indirizzi per il coordinamento degli orari di somministrazione</i> | 30 |
| SANZIONI | 31 |
| ART. 39 | 31 |
| <i>Competenze all'adozione dei provvedimenti</i> | 31 |
| ART. 40 | 32 |
| <i>Procedura sanzionatoria</i> | 32 |
| NORME FINALI E TRANSITORIE | 33 |
| ART. 41 | 33 |
| <i>Esercizi esistenti</i> | 33 |
| ART. 42 | 33 |
| <i>Validità del regolamento</i> | 33 |
| ALLEGATO A) | 34 |
| ALLEGATO B) | 42 |
| ALLEGATO C) | 51 |
| ALLEGATO D) | 59 |
| ALLEGATO E) | 63 |
| ALLEGATO F) | 67 |
| ALLEGATO G) | 68 |
| ALLEGATO H) | 71 |
| ALLEGATO I) | 75 |

Premessa

La legge n. 287, del 25.8.1991, aveva profondamente innovato la disciplina relativa al rilascio delle *autorizzazioni* per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi pubblici in questione, abrogando totalmente la normativa precedentemente in vigore; oggi ad essa si sovrappone la legge regionale n. 30 del 23.12.2003, che introduce nuovi concetti sia normativi che procedurali.

La prima cosa da capire è quanto della nuova disciplina, introdotta dalla legge regionale, riforma la materia e quanto della disciplina previgente rimane in esecuzione. Una cosa certa è che l'aspetto di polizia amministrativa rimane in essere con tutto il suo riferimento al TULPS ed alle leggi speciali di polizia riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande.

Da ciò si deduce che il nuovo impianto legislativo regionale dispone solo per l'aspetto amministrativo inerente il rilascio dell'autorizzazione dettando principi e indirizzi all'amministrazione comunale affinché, nella propria autonomia, disciplini il settore in risposta alle esigenze del proprio territorio.

Le novità introdotte dal testo legislativo sono molte ed interessano la materia sotto diversi aspetti richiedendo all'amministrazione comunale l'adozione di più atti di esecuzione che si ritiene debbano essere raccolti in un unico testo regolamentare e che le scelte siano comparate con le realtà comunali contermini in modo da creare una certa uniformità distributiva e di servizio sul territorio in un'ottica di equa concorrenzialità.

Le novità introdotte dalla legge regionale interessanti l'attività regolamentare sono le seguenti:

- Istituzione della commissione consultiva comunale con un nuovo ruolo;
- Le finalità da perseguire mediante la pianificazione comunale;
- La tipologia unica degli esercizi di somministrazione;
- Nuove definizioni inerenti l'esercizio dell'attività;
- Abolizione del Registro Esercenti il Commercio (REC);
- La qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori del settore;
- La localizzazione che tenga conto la salvaguardia e la riqualificazione dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nelle frazioni.
- Il ruolo del comune nel determinare la procedura di rilascio dell'autorizzazione prevedendo la certezza del termine conclusivo del procedimento;
- Nuove disposizioni in materia di orari ed indicazione dei prezzi impostati a tutela del consumatore.

Indirizzi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono emanate nel rispetto degli indirizzi regionali riguardanti:
 - l'uniformità della procedura autorizzatoria in tutta la Regione;
 - la denominazione delle tipologie dell'attività di somministrazione;
 - le modalità di comunicazione dell'inizio del procedimento;
 - la localizzazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale.

2. Esse si applicano a tutte le forme di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate su aree aperte al pubblico, con distributori automatici, presso il domicilio del consumatore, nelle mense aziendali e su aree pubbliche distolte dall'uso pubblico generale in occasione di manifestazioni varie, con esclusione:
 - della somministrazione di alimenti e bevande esercitata in forma complementare nei circoli privati a favore dei soci (fatte salve le espresse norme richiamate nel presente regolamento);
 - della somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno dei complessi ricettivi quando la stessa è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni;
 - della somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'attività dell'agriturismo e bed & breakfast, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti.

Art. 2

Commissione consultiva

1. L'amministrazione comunale ha attivato gli incontri con la commissione degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande istituita presso la Comunità Montana, acquisendo il parere tecnico consultivo sui seguenti punti:
 - sulla localizzazione dei nuovi insediamenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, alle attività complementari svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle modalità di tutela dei locali storici.
 - sulle norme inerenti il rilascio delle autorizzazioni intese a definire il procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;
 - sulla determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi sulla base degli indirizzi regionali nonché la determinazione degli eventuali programmi estivi di apertura obbligatoria.

2. La commissione in questione non è più chiamata a decidere su ogni singola domanda di autorizzazione, ma deve essere obbligatoriamente consultata su ogni interpretazione autentica o modifica delle norme del presente regolamento e sugli argomenti indicati nel precedente comma.

Art. 3 **Finalità**

1. Nel rispetto della normativa regionale e delle disposizioni legislative dello Stato, le presenti norme si pongono la finalità di garantire:
 - a. Lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione della città e del territorio;
 - b. La trasparenza e la qualità del mercato;
 - c. La tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
 - d. La corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
 - e. La salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
 - f. La compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
 - g. La valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;
 - h. La salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi di somministrazione nelle frazioni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi;
 - i. La tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 4 **Definizioni dei termini contenuti nel regolamento**

1. Nell'applicazione del presente regolamento, i riferimenti contenuti si devono intendere come di seguito definiti e qualora non indicati si devono intendere come definiti dalla legge regionale vigente o da altre disposizioni che disciplinano la materia e dal codice civile:
 - *Somministrazione* – è l'attività di vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto.
 - *Luogo aperto al pubblico* – è luogo privato il cui accesso è possibile solo dopo, o per, l'espletamento di particolari formalità.
 - *Area appositamente attrezzata* – si deve intendere l'area sulla quale si svolge la vendita di alimenti e bevande ed è attrezzata con mezzi e strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto ivi compresi i piani d'appoggio e le stoviglie riutilizzabili costruite in qualsiasi materiale e ritenute igienicamente idonee.

- *Pubblico esercizio* – si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi dietro corrispettivi in locali ai quali chiunque può accedere liberamente.
- *Distribuzione automatica* – installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
- *Somministrazione in sede del committente* – è l'organizzazione, presso l'abitazione del committente, oppure nel luogo o locali nei quali, occasionalmente o temporaneamente, si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato esclusivamente al committente stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate o con esso impegnate nell'attività lavorativa o di studio.
- *Mensa aziendale* – si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.
- *Somministrazione presso complessi ricettivi* – è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre realtà turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati od ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.
- *Somministrazione in comunità religiose* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di comunità religiose, parrocchie ed oratori.
- *Somministrazione in Ospedali e Scuole* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di dette strutture ed a favore delle proprie utenze.
- *Somministrazione in Caserme* – è l'attività di somministrazione interna organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale.
- *Somministrazione su mezzi di trasporto* – è l'attività di somministrazione organizzata direttamente, o per interposto soggetto, dal gestore del servizio di trasporto.
- *Somministrazione in luoghi di intrattenimento e svago* – la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ed in modo integrativo all'attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente quando la superficie utilizzata a tale scopo è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
- *Somministrazione presso circoli privati* – è l'attività di somministrazione di bevande esercitata in modo complementare all'attività associativa privata che caratterizza il sodalizio.
- *Requisiti soggettivi* – sono le imprescindibili condizioni morali e professionali che ogni soggetto deve possedere per poter esercitare l'attività della somministrazione di alimenti e bevande.
- *Soggetto responsabile* – è la persona fisica intestataria dell'autorizzazione.

- *Delegato o preposto* – è la persona indicata dal titolare dell'impresa a rappresentare la stessa nel possesso dei soli requisiti professionali.
- *Rappresentante* – è il soggetto individuato ai sensi dell'art. 93 del TULPS che gestisce l'esercizio nell'interesse e per conto dell'intestatario che continua a conservare i poteri di iniziativa e di vigilanza sull'attività.
- *Requisiti oggettivi* – raccolgono tutte le condizioni urbanistiche-edilizie, sulla destinazione d'uso dei locali o area interessata, sull'osservanza del contenimento acustico e della zonizzazione acustica del territorio comunale, sulla prevenzione incendi ed altre disposizioni di polizia urbana.
- *Norme igieniche sanitarie* – sono le imprescindibili condizioni igieniche sanitarie, sia soggettive che oggettive, necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- *Area d'insediamento* – è la ripartizione urbanistica del territorio comunale utilizzata ai fini della localizzazione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- *Contingente* – è la determinazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e di circoli privati non aderente ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno, insediabili nelle singole aree d'insediamento.
- *Superficie di somministrazione* – è la superficie del locale o l'area aperta al pubblico attrezzati al fine di far consumare sul posto le bevande o gli alimenti venduti.
- *Superficie aperta al pubblico* - è l'area adiacente o comunque pertinente al locale, in cui è svolta l'attività di somministrazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione, se privata.
- *Superficie complementare* – è la superficie di locali o aree utilizzate per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e destinate a servizi, uffici, depositi o cantine. Le predette superfici, seppure non utilizzate direttamente per la somministrazione, rientrano tra le superfici sottoposte alla verifica della sorvegliabilità e l'accesso al controllo è sempre consentito agli organi di polizia incaricati al controllo.
- *Sorvegliabilità* – verifica della rispondenza dei locali e delle superfici esterne adibite all'esercizio dell'attività di somministrazione (sia principali che complementari) ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno. La verifica della sorvegliabilità è inderogabile e preventiva all'inizio dell'attività.
- *Istanza* – si intende la domanda in bollo intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, oppure l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione presso un circolo privato non aderente ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
- *DIA* – è una scelta di presentazione dell'istanza, per l'inizio di alcune attività di somministrazione, avente l'aspetto della dichiarazione, ad effetto differito, che diventa efficace con il trascorrere del sessantesimo giorno della presentazione al comune, senza atti sospensivi od interruttivi, e che permette di iniziare immediatamente l'attività, trasferire la sede, ampliare o ridurre la superficie di somministrazione. Essa si chiude con un atto formale che può contenere condizioni o prescrizioni d'esercizio dell'attività.
- *Comunicazione* – è l'atto dovuto con il quale l'ufficio comunale incaricato viene messo al corrente di un determinato evento inerente l'attività di somministrazione in essere. Gli effetti comunicati possono essere correlati con il decorrere di un determinato lasso di tempo.

- *Decisione* – è l'atto con il quale l'ufficio comunale incaricato dispone per l'accoglimento, la sospensiva o il diniego dell'istanza o della DIA; ha validità propedeutica di autorizzazione in attesa del perfezionamento formale di quest'ultima.
- *Autorizzazione* – si intende l'atto formale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o presso circoli privati non aderenti ad enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno, del trasferimento di sede fuori dalla zona d'insediamento.
- *Denominazione esercizio* – è la tipologia dell'attività di somministrazione esercitata in relazione agli indirizzi regionali e comunicata al Comune da parte dell'interessato.
- *Stagionalità* – uno o più periodi dell'anno solare complessivamente non inferiori a due mesi e non superiore a sei mesi durante il quale viene esercitata l'attività di somministrazione.
- *Temporaneità* – periodo di durata di una manifestazione durante la quale viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande.
- *Manifestazioni con limite di somministrazione* – Sono le manifestazioni sportive e musicali che in ragione della presenza partecipativa impongono l'adozione di misure preventive disponendo il limite del contenuto alcolico delle bevande non superiore al 21 per cento del volume ovvero il divieto totale della somministrazione delle bevande alcoliche.
- *Subingresso* – trasferimento dell'azienda in gestione o vendita per atto tra vivi o causa di morte a soggetto avente i requisiti soggettivi.
- *Trasferimento* – spostamento dell'esercizio autorizzato in altro punto o area d'insediamento.
- *Ampliamento* – espansione della superficie dell'esercizio pubblico indicata nell'autorizzazione e dichiarata sorvegliabile.
- *Chiusura temporanea* – interruzione dell'attività fino a 30 giorni;
- *Sospensione dell'attività* – inattività dell'esercizio per un periodo continuato superiore a 30 giorni e fino a dodici mesi.
- *Cessazione* – chiusura definitiva dell'attività con relativa cancellazione camerale.
- *Gioco lecito* – ogni forma di gioco che non sia d'azzardo o indicato nella tabella giochi proibiti emanata dal Questore.
- *Attività complementari alla somministrazione* – attività iniziabili liberamente a condizione che non si promuovano in termini pubblicitari ed imprenditoriali. E' considerata attività complementare la semplice musica di accompagnamento.
- *Indici di pubblicità ed imprenditorialità* – la presenza di uno solo dei seguenti aspetti:
 - per l'accesso al locale o circolo è richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o la tessera associativa è rilasciata nell'immediatezza della richiesta e senza particolari formalità;
 - vengono aumentati i prezzi delle consumazioni in ragione dell'intrattenimento o spettacolo;

- viene predisposto il locale e la collocazione dei posti, o l'area aperta al pubblico, per l'accoglimento dello spettacolo o intrattenimento;
- viene data pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a mezzo stampa, via internet o mediante esposizione di locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;
- i locali sono predisposti in modo da evidenziare che l'attività dell'intrattenimento, spettacolo o svago sia prevalente all'attività della somministrazione ovvero assorba più di un quarto della superficie di somministrazione.

Art. 5

Coordinamento con altre disposizioni legislative

1. Il presente regolamento e l'allegato di localizzazione normano in termini di polizia amministrativa l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande coordinando l'attività con le altre disposizioni vigenti in materia contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e relativo regolamento di esecuzione, nonché con ogni altra disposizione statale che disciplina l'ordine e la sicurezza pubblica.

Criteria inerenti l'insediamento

Art. 6

Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione

1. E' costituita un'unica tipologia di esercizio denominato:

**“ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,
COMPRESSE QUELLE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE”**
2. Detto esercizio può somministrare alimenti e bevande nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria che ha carattere prescrittivo nei confronti dell'autorizzazione medesima.
3. In ragione della scelta imprenditoriale dell'operatore, in conformità all'autorizzazione sanitaria ed alla compatibilità indicata nell'allegato di localizzazione urbanistica, l'attività di somministrazione può assumere la seguente denominazione:
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata da servizi complementari di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ed in forma complementare all'attività di trattenimento;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

4. Nello stesso esercizio possono coesistere diverse delle predette denominazioni ed il titolare ha l'obbligo di comunicare inizialmente la denominazione scelta e comunicare preventivamente ogni successiva modifica.
5. Le comunicazioni di denominazione, qualora non trascritte nell'autorizzazione, devono essere tenute allegate all'autorizzazione a disposizione degli organi di controllo. Esse hanno validità ai soli fini di monitoraggio, nella determinazione degli orari di apertura, per la determinazione del numero di giochi leciti installabili e per l'applicazione dei successivi criteri d'insediamento.

Art. 7

Superficie di somministrazione alimenti e bevande

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la superficie di somministrazione non è condizione necessaria per l'ottenimento del titolo, ma l'esercizio dell'attività dovrà comunque svolgersi su una superficie idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale addetto e della clientela e comunque in relazione alla denominazione dell'attività scelta ai sensi del precedente articolo.
2. In aggiunta alle eventuali disposizioni in materia, previste dalle norme tecniche di attuazione del vigente PRG e dalle vigenti disposizioni igienico sanitarie, ed a difesa del principio di servizio propedeutico all'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si dispone che in fase di verifica della sorvegliabilità, e comunque ad ogni modifica della denominazione dell'attività, venga effettuata una valutazione sul limite dimensionale minimo e massimo dell'esercizio dentro il quale dovrà essere esercitata l'attività in ragione del migliore servizio da rendere al consumatore prescrivendo nell'autorizzazione eventuali

limitazioni all'esercizio di attività complementari, all'installazione di attrazioni e/o giochi, che possano compromettere la funzionalità di cui al comma precedente.

Art. 8 **Ubicazione dell'attività di somministrazione**

1. Al fine di tutelare la salute ed il diritto del cittadino al riposo ed alla quiete, si dispone che la localizzazione degli esercizi nelle singole aree d'insediamento tenga conto della presenza di ospedali, case di riposo, o altri luoghi di cura e di culto disponendo l'adozione di particolari misure di mitigazione a tutela della tranquillità delle aree: residenziale, ospedaliera o di riposo, con particolare attenzione a non aggravare la viabilità propria dell'area. In particolare, nelle predette aree, non è possibile attivare superfici esterne di somministrazione con attività musicali complementari di intrattenimento né attivare esercizi di cui ai punti i) ed l) del precedente articolo 6.
2. A fronte del possibile aggravamento, di un esistente addensamento del traffico urbano, che possa compromettere ulteriormente la quiete o la sicurezza pubblica si dispone che nella localizzazione degli esercizi nelle aree d'insediamento interessate dal fenomeno si preveda una distanza minima tra esercizi anche in ragione delle aree a parcheggio disponibili; ciò in aggiunta alle prescrizioni di cui al comma precedente.

Art. 9 **Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi**

1. Oltre alle disposizioni igieniche imposte nella specifica autorizzazione sanitaria, le aree ed i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione devono corrispondere alle vigenti normative edilizio-urbanistiche, in particolare devono essere osservanti della loro destinazione d'uso e devono corrispondere, in aggiunta allo standard urbanistico, un'adeguata dotazione di parcheggi commisurata in uno stallo di sosta ogni 4 avventori (oltre i 30) in rapporto alla capienza del locale. La realizzazione dei parcheggi è assoggettata alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG ed in relazione alla destinazione urbanistica della zona d'insediamento, ma può essere attuata mettendo a disposizione della clientela anche spazi privati
2. Dovranno essere altresì osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi qualora richiesto dalle condizioni dei luoghi e dall'impiantistica.
3. I predetti requisiti oggettivi possono essere autocertificati mediante una relazione a firma di un tecnico abilitato e controfirmata dall'interessato.

Art. 10 **Impatto acustico**

1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inseriti in contesti urbani residenziali o strutturalmente connessi ad edifici con abitazioni, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9, devono osservare i limiti di contenimento acustico stabiliti dall'amministrazione comunale o dalle disposizioni legislative vigenti inerenti l'area d'insediamento.
2. I titolari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, devono produrre una relazione d'impatto acustico e di valutazione revisionale di clima acustico redatte da un tecnico competente in acustica ambientale.

3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande dove si utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, deve autocertificare che l'emissione acustica e le caratteristiche dell'impianto corrispondono alla normativa vigente in materia; l'autocertificazione deve essere corredata dalla relazione del tecnico competente in acustica ambientale, deve essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, agli organi incaricati al controllo dell'attività.
4. La documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell'amministrazione comunale, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA espresso in fase di valutazione della relazione d'impatto acustico presentata dall'interessato comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale. Analogo comportamento si terrà qualora, da successivi controlli da parte dell'ARPA o altri organi preposti al controllo, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti acustici dell'area d'insediamento od inosservanza della relazione di impatto acustico presentata dall'interessato.

Art. 11 **Aree di insediamento**

1. Al fine di definire la localizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il territorio comunale è ripartito in aree d'insediamento urbanisticamente uniformi.
2. Le aree individuate, oltre che per il rilascio dell'autorizzazione, sono quelle a cui riferirsi ogni qualvolta il presente regolamento richiami la dizione "aree d'insediamento".
3. La localizzazione, riportata nell'allegato I) del presente regolamento, ha validità triennale e può essere rivista prima dello scadere del triennio qualora vengano riscontrate consistenti modifiche socio economiche od urbanistiche tali da giustificare la revisione. Le disposizioni in essa contenute hanno valenza regolamentare ed esecutive del presente regolamento.
4. La revisione alla scadenza del triennio di validità o ogni altra revisione sono disposte dalla Giunta Comunale, sentita l'apposita commissione comunale, e l'atto deliberativo costituirà allegato del presente regolamento come nuova localizzazione d'insediamento degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati ed attività non soggette a localizzazione.

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 12 **Requisiti morali**

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero non possono presentare istanza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - sono stati dichiarati falliti;

- hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
 - hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni di natura penale alle norme sul gioco del lotto;
 - hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
 - sono sottoposti a misure di prevenzione come persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità; nei cui confronti è stata applicata una delle disposizioni restrittive per attività mafiosa; sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al precedente comma devono essere posseduti dal legale rappresentante o presidente del sodalizio, da altra persona delegata o preposta all'attività di somministrazione e precisamente:
- per le società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;
 - per le società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari;
 - per le società a responsabilità limitata, nei confronti dell'amministratore unico o del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
 - per le società di capitali, nei confronti del presidente o legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione;
 - per le società estere con sede secondarie nel territorio italiano, nei confronti del legale rappresentante in Italia;
 - per le società cooperative, nei confronti del rappresentante o presidente e nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione;
 - per i consorzi come definiti dal codice civile, nei confronti di chi ha la rappresentanza e dei componenti il consiglio di amministrazione; in caso di consorzio di imprenditori o di società, i requisiti sono richiesti anche ai titolari o legali rappresentanti delle imprese consorziate;
 - per associazioni e fondazioni costituite ai sensi del codice civile, nei confronti del rappresentante o presidente e soci che assumono la conduzione dell'attività di somministrazione.
3. Nei casi di cui al primo comma, punti 2), 3), 4) e 6) l'ostatività alla richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande si estingue col decorrere di cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta.

4. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di richiedere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.
5. I requisiti morali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza o DIA e sono verificati dall'amministrazione comunale avvalendosi di istituti pubblici e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.
6. La regolarizzazione di società, le modifiche nella rappresentanza legale, la trasformazione di una società in un'altra prevista dalle leggi vigenti, sono soggette a comunicazione da presentare al comune entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione o modifica. La comunicazione deve essere presentata in termini di autocertificazione e deve contenere, oltre gli estremi di annotazione delle modifiche intervenute nell'assetto o struttura societaria e trascritte al registro imprese tenuto dalla CCIAA, anche il nominativo dei soggetti indicati nel secondo comma ed il loro possesso dei requisiti di onorabilità.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Art. 13 **Requisiti professionali.**

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante di società, associazione o organismi collettivi, od a loro delegati, di uno dei seguenti requisiti:
 - a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
 - b. aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente il 13 gennaio 2004, al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il possesso del requisito cui al primo comma, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare da parte del titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o suo delegato o preposto.
3. Sono ammessi all'esame di cui al precedente comma, lettera b), coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
4. La figura di delegato o preposto deve essere dichiarata nell'istanza o DIA che deve essere sottoscritta per accettazione da parte del delegato o preposto. All'istanza o DIA dovrà essere allegata la copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato.
5. I requisiti professionali di cui al primo comma sono dichiarati dall'interessato in autocertificazione contestuale all'istanza o DIA e sono verificati dall'amministrazione

comunale avvalendosi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente.

6. La regolarizzazione di società, le modifiche nella rappresentanza legale o cambio del delegato o preposto, la trasformazione di una società in un'altra prevista dalle leggi vigenti, sono soggette a comunicazione da presentare al comune entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione o modifica. La comunicazione deve essere presentata in termini di autocertificazione e deve contenere, oltre gli estremi di annotazione delle modifiche intervenute nell'assetto o struttura societaria e trascritte al registro imprese tenuto dalla CCIAA, anche il nominativo dei soggetti indicati nel primo comma con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti.
7. Ricorrendo la necessità del REC soppresso, le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 14

Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento

1. L'istanza per l'attivazione o trasferimento tra diverse aree d'insediamento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta utilizzando il modello allegato **A**) del presente regolamento. Qualora l'istanza venga presentata su modulo libero, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dal predetto modello allegato.
2. L'istanza deve essere presentata direttamente al protocollo comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.
3. La registrazione al protocollo comunale deve essere eseguita in ordine cronologico per ora e giorno di presentazione. Per quanto afferente l'inoltro per raccomandata fa fede l'ora e data di presentazione all'ufficio postale.
4. Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, al ricevimento dell'istanza e comunque entro 10 giorni, da avviso all'interessato dell'avvio del procedimento (allegato **F**) indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento, nonché l'eventuale indicazione dello sportello unico al quale si possa prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.
5. Riscontrata la regolarità dell'istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 10 giorni ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.
6. Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento nel termine e con le modalità di cui al quarto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (30 gg)

l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il responsabile del procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

7. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.
8. In caso di presentazione d'istanza relativa all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di vendita al dettaglio o di servizio il modulo predisposto funzionerà anche da comunicazione per l'attivazione del negozio di vicinato e/o come comunicazione dell'attività di servizio svolta. In tale caso le superfici riservate a ciascuna attività devono essere dichiarate in modo separato. Per quanto riguarda la validità dell'istanza quale comunicazione dell'attivazione di negozio di vicinato il termine di consolidamento del diritto di inizio attività si concretizza comunque col trascorrere di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio protocollo del comune sia essa presentata a mano o con raccomandata.

Art. 15

Documenti da allegare all'istanza

1. All'istanza di richiesta di attivazione o trasferimento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:
 - a) la planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato, deve corrispondere a quella da inoltrare all'ASL per la richiesta della specifica autorizzazione sanitaria e dalla stessa dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno;
 - b) autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta;
 - c) certificato o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 - d) certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
 - e) certificazione o autocertificazione sulla disponibilità dei parcheggi;
 - f) documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 10 del presente regolamento;
 - g) copia della richiesta di autorizzazione sanitaria;
 - h) documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o locali da destinare all'attività di somministrazione.
1. La presentazione dei predetti allegati può avvenire anche dopo la decisione di accoglimento dell'istanza o del rilascio dell'autorizzazione, ma comunque devono essere tutti presentati prima dell'inizio dell'attività.

Art. 16 **Esame dell'istanza**

1. Le istanze per l'attivazione o trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono esaminate seguendo il seguente ordine di priorità:
 - *esame delle istanze di trasferimento;*
 - *esame delle istanze di attivazione di nuovi esercizi.*

2. Nell'esecuzione del predetto ordine d'esame, le istanze dovranno essere valutate sulla base dei seguenti criteri definiti in termini di priorità d'accoglimento:
 - *ordine cronologico di presentazione;*
 - *possesso dei requisiti morali e professionali;*
 - *disponibilità dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività rispondenti alle norme urbanistiche e sulla destinazione d'uso;*
 - *disponibilità di una adeguata area a parcheggio;*
 - *possesso dell'autorizzazione igienica-sanitaria dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività;*
 - *possesso delle certificazioni di sicurezza.*

Art. 17 **Decisione sull'istanza**

1. Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento decide sull'accoglimento o diniego entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata al protocollo, anche se spedita tramite raccomandata, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi del precedente art. 14.

2. Con la decisione di accoglimento dell'istanza, che sostituisce inizialmente l'autorizzazione, si invita il richiedente a presentare la documentazione necessaria a formalizzare l'autorizzazione che sarà rilasciata dopo l'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi dell'esercizio e comunque prima dell'inizio dell'attività.

3. Ove la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine prescritto nella decisione di accoglimento, la procedura di rilascio dell'autorizzazione viene dichiarata estinta e la pratica archiviata, salvo proroga per documentati motivi non riconducibili alla volontà dell'interessato e su motivata richiesta da parte del medesimo.

4. Il diniego dell'accoglimento dell'istanza deve essere adeguatamente motivato in fatto ed in diritto e l'eventuale mancata risposta entro il predetto termine di 45 giorni corrisponderà a silenzio assenso.

Art. 18 **Comunicazioni e DIA**

1. Le comunicazioni all'amministrazione comunale previste nel presente regolamento devono essere effettuate utilizzando il modello allegato **B)**, e qualora la comunicazione venga presentata su modulo libero, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dal predetto modello allegato.

2. Per l'attivazione di esercizi di somministrazione non soggetti a localizzazione di cui all'articolo 36, l'interessato può ricorrere all'istanza di richiesta di autorizzazione od all'utilizzo della denuncia di inizio attività (DIA), da valersi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, utilizzando il modello allegato **C)**; qualora la DIA venga presentata su modulo libero, questa deve contenere tutte le indicazioni previste dal predetto modello allegato.

3. La DIA deve essere presentata direttamente al protocollo comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.
4. Alla DIA, ricorrendone i presupposti, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - la planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato, deve corrispondere a quella da inoltrare all'ASL per la richiesta della specifica autorizzazione sanitaria e dalla stessa dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno;
 - autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta;
 - certificato o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 - certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
 - documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 10 del presente regolamento;
 - copia dell'autorizzazione sanitaria;
5. Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, al ricevimento della DIA, e comunque entro 10 giorni, da avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento.
6. Riscontrata la regolarità della DIA, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 10 giorni ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.
7. Qualora la DIA fosse incompleta od inesatta, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, nel termine e con le modalità di cui al quarto comma, sospende la validità della stessa disponendo per l'integrazione o perfezionamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'avvio procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della validità della DIA può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (30 gg) la DIA si intende decaduta di diritto ed il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della medesima.
8. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nella DIA si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà a far cessare l'attività eventualmente già iniziata.
9. Trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato al rilascio di un titolo di polizia amministrativa che può raccogliere prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente, la procedura mediante presentazione della DIA si deve concludere in ogni caso con il rilascio formale dell'autorizzazione utilizzando il modello allegato D).

Art. 19 **Autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata sul modello di cui all'allegato **E)** del presente regolamento ed è da intendersi titolo di polizia amministrativa rilasciato ai sensi dell'articolo 86 e tutte le altre disposizioni in materia contenute nel TULPS e relativo regolamento, comprese quelle inerenti l'esercizio complementare di intrattenimenti e l'esercizio dei giochi leciti, intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.
2. Per gli effetti di cui al comma precedente, l'autorizzazione abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi leciti.
3. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo; abilita l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree e nei locali in essa indicati, ha validità permanente e consente di vendere per asporto i prodotti autorizzati alla somministrazione dalla specifica autorizzazione sanitaria.
4. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il responsabile comunale ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, all'ASL territorialmente competente ed alla CCIAA.
5. Tutte le modifiche comunicate ai sensi dell'articolo 13, 14, 23 e 25, non comportano necessariamente il rilascio di una nuova autorizzazione, ma sono annotate sull'autorizzazione.

Disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività

Art. 20 **Inizio dell'attività**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento provvede all'accertamento della conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministro dell'Interno.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla decisione di accoglimento dell'istanza il soggetto deve disporre dell'area e/o dei locali da adibire alla somministrazione in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque iniziare entro due anni dalla decisione di accoglimento dell'istanza e non può essere iniziata se non concorre l'osservanza delle presenti norme regolamentari, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.

Art. 21
Autorizzazione stagionale

1. Per stagionale si intende l'attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.
2. Riscontrando che la stagionalità non è altro che la scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che per il rilascio di dette autorizzazioni si osserva la stessa procedura prevista per le normali autorizzazioni.

Art. 22
Trasferimento

1. In parziale deroga all'articolo 14, qualora il trasferimento dell'esercizio di somministrazione avvenga nell'ambito della stessa area d'insediamento, fatta salva l'osservanza degli standards richiesti a parcheggio e le prescrizioni urbanistiche-edilizie prescritte per l'area, lo stesso è soggetto a preventiva comunicazione, da effettuarsi almeno 30 gg. prima, che dovrà essere corredata con gli allegati indicati nell'articolo 15.
2. L'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a quando il comune non ne ha verificato le condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
3. In caso di comprovata necessità, da documentare adeguatamente, il comune può consentire il trasferimento di zona di un esercizio, anche in deroga ai criteri di localizzazione. La deroga ha validità temporanea nel massimo di un biennio e non può essere prorogata.
4. A seguito del trasferimento nell'ambito della stessa area o in altra area d'insediamento, l'attività deve essere ripresa entro un anno dalla comunicazione o dall'autorizzazione, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga, per motivi di comprovata necessità.
5. Non è ammessa la ripetizione della comunicazione o istanza di trasferimento senza che la precedente non si sia di fatto concretizzata, ciò al fine di evitare l'eventuale cessione del solo titolo abilitativo.

Art. 23
Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione deve essere comunicato al comune e la superficie ampliata può essere utilizzata decorsi 30 giorni dalla registrazione al protocollo generale anche se la comunicazione è inoltrata con raccomandata.
2. I predetti 30 giorni sono inderogabili. Prima dello scadere di tale termine, il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento dispone per la verifica della sorvegliabilità e della conformità ai prescritti criteri di sicurezza; l'eventuale ritardo alla verifica non può essere opposto all'attivazione dell'ampliamento.
3. Se per l'ampliamento è necessario un cambio di destinazione d'uso od opere edili soggette a DIA o permesso di costruire, la comunicazione produrrà effetti solo dopo che l'ampliamento sia stato dichiarato agibile per l'uso.
4. La riduzione della superficie di somministrazione deve essere comunicato al comune e può essere effettuata decorsi 30 giorni dalla registrazione al protocollo generale anche se la comunicazione è inoltrata con raccomandata.
5. L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione non comporterà il rilascio di

una nuova autorizzazione, ma sarà annotato sull'autorizzazione.

Art. 24 **Subingresso**

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il subingresso è inteso come continuità d'esercizio nell'impresa ceduta da parte di un soggetto diverso che ha acquisito la titolarità dell'azienda; pertanto le condizioni affinché si concretizzi il subingresso sono: il possesso dei requisiti morali e professionali, come indicati nel presente regolamento; l'acquisizione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa. Il solo titolo autorizzativo non può essere oggetto di cessione se non unitamente con l'azienda come definita dal codice civile.
2. Il subingresso per cessione, affittanza o gestione d'azienda deve essere tempestivamente comunicato al Comune e comunque non oltre 7 giorni dall'inizio dell'attività da parte del subentrante. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione entro il predetto termine, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, viene meno il diritto di continuità aziendale pertanto l'attività deve essere sospesa e potrà riprendere dopo l'avvenuta comunicazione.
3. La comunicazione ha validità anche come comunicazione di cessata attività da parte del cedente e deve essere accompagnata dalla copia dell'atto pubblico registrato che dimostri l'avvenuta cessione, affittanza o gestione dell'azienda, e dall'originale dell'autorizzazione del cedente.
4. In caso d'affittanza o gestione d'azienda il subingresso è strettamente correlato al termine di scadenza contrattuale, pertanto eventuali rinnovi taciti dovranno essere ricomunicati al comune nei termini e con la procedura indicata nei commi precedenti. Con le stesse modalità deve essere comunicato l'eventuale recesso anticipato purché concordato tra le parti.
5. Nelle autorizzazioni rilasciate per affittanza o gestione d'azienda dovrà essere annotato il periodo di durata dell'affitto o gestione.
6. In caso di recesso e allo scadere dell'affittanza o gestione, il titolare dell'autorizzazione ceduta in affitto o gestione, purché ancora in possesso dei requisiti morali e professionali, deve chiedere la reintestazione e riprendere l'attività entro un anno. Fino alla presentazione dell'istanza di reintestazione, da parte dell'originario titolare o di un nuovo affittuario, l'esercizio non può essere attivato.
7. In caso di morte del legale rappresentante o delegato della società ne va data comunicazione al comune entro 30 giorni, salvo cause di comprovata necessità adeguatamente motivate, indicando l'eventuale nuovo legale rappresentante o delegato.
8. In caso di morte del titolare di una ditta individuale, gli eredi legittimi, entro 30 giorni, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, devono provare l'effettivo trasferimento dell'azienda mediante autocertificazione con la quale si indicano i legittimi eredi del titolare deceduto, con i relativi titoli e gradi successori.
9. Nei confronti del nuovo legale rappresentante, del nuovo delegato e degli eredi, l'amministrazione avvia la verifica dei requisiti morali di cui al presente regolamento. Qualora si dovessero riscontrare ostatività nei confronti di uno o più eredi, si inviteranno le parti a cessare l'attività che potrà essere ripresa solo dopo aver eliminato gli elementi ostativi.
10. Anche l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta nelle condizioni del precedente comma.
11. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per

esercitare l'attività di somministrazione, può cedere od affittare l'azienda a terzi o continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per 365 giorni, prorogabili di 6 mesi in caso di fatti non imputabili all'interessato, decorrenti dalla data di apertura della successione. Entro tale termine, deve comunque presentare la documentazione attestante il consolidamento del subingresso, in difetto l'amministrazione comunale avvierà la procedura di revoca del titolo.

12. In caso che il subentrante sia un minore od incapace, chi tutela, ai sensi di legge, gli interessi dei predetti soggetti, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per gestire l'attività; in difetto, dovrà nominare un delegato idoneo. Alla cessazione dello stato di incapacità, l'interessato dovrà chiedere, entro 30 giorni, salvo motivi di comprovata necessità, l'intestazione del titolo per gestire l'attività, dimostrando di essere in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. Decorso inutilmente detto termine, l'amministrazione comunale avvierà la procedura di revoca del titolo.
13. Qualora il subingresso riguardi un esercizio per il quale sia stata sospesa l'attività, questa dovrà essere riattivata entro un anno dalla data di sospensione effettuata dal cedente.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Art. 25

Rappresentanza o gestione di reparti d'azienda

1. L'esercizio di somministrazione alimenti e bevande può essere condotto per mezzo di un rappresentante ferma restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.
2. Come per l'attività commerciale, è data la possibilità al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di concedere a terzi la gestione di un reparto d'azienda fermo restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.
3. La rappresentanza e la gestione di reparti può essere concessa solo a persone in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento e l'attività può essere iniziata solo dopo l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del comune. Sull'originale del titolo si annoterà la rappresentanza e la gestione del reparto indicando le generalità del rappresentante o del gestore, l'attività gestita e la durata.
4. Il titolare dell'autorizzazione, entro tre giorni, deve comunicare ogni variazione intervenuta nel rapporto di rappresentanza o gestione: cambio del nominativo, risoluzione anticipata, proroghe o rinnovi, ecc..

Art. 26

Cessazione dell'attività

1. Dato il carattere permanente dell'autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande decida di cessare l'attività deve darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla cessazione allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 27

Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono revocate:

- quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data della decisione di accoglimento dell'istanza o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali di cui al presente regolamento;
 - quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
 - quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - in ogni caso previsto dal presente regolamento.
2. La revoca è sempre preceduta dall'avviso di avvio del procedimento da notificare all'interessato con le modalità previste dal codice civile e l'atto di revoca sarà formulato solo dopo l'avvenuta o consolidata notifica dell'avvio del procedimento.

Art. 28 **Proroghe**

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la possibilità di proroga o differimento di termini per comprovata necessità o giustificato motivo, si devono considerare i seguenti casi:
- a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente ASL;
 - b) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
 - c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;
 - d) nei casi documentati dove il ritardo o l'inadempienza, opportunamente documentata, non sia riconducibile alla volontà dell'interessato.
 - e) nei casi documentati di impedimenti per malattia o altre cause psico-fisiche.
2. La proroga può essere concessa una sola volta e non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie ovvero delle concessioni,

autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 29 **Distributori automatici**

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 30 **Obbligo della prestazione**

1. Gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, ma deve essere rifiutata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici ed alle persone in evidente stato di ubriachezza.
2. È vietato adibire l'esercizio di somministrazione ad ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai, ed è vietato altresì corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie.
3. Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.
4. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori.
5. E' data possibilità al responsabile del procedimento di vietare, con provvedimento motivato, la somministrazione di bevande, alcoliche o superalcoliche, in connessione con determinate attività (manifestazioni sportive, luna park, ecc.).

Art. 31 **Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività**

1. E' data possibilità all'esercente di chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni senza darne comunicazione alcuna.
2. Qualora la chiusura dovesse protrarsi oltre i 30 giorni o dovesse configurarsi come sospensione dell'attività, l'esercente è tenuto a darne comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio della chiusura.
3. Per qualunque forma di chiusura, di cui ai commi precedenti, l'esercente ha l'obbligo di rendere preventivamente noto al pubblico il periodo di chiusura o sospensione dell'attività mediante apposizione di un cartello o altro mezzo idoneo visibile all'esterno del pubblico esercizio.

Art. 32 **Pubblicità dei prezzi**

1. L'obbligo di indicazione delle tariffe delle prestazioni è assolto:
 - per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui al punto 1) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.
3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
4. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.
5. Il titolare dell'esercizio che si avvale della facoltà di vendere per asporto i prodotti somministrati, in osservanza alla specifica autorizzazione sanitaria, deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
6. I prodotti posti in vendita sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 33 **Abbinamenti**

1. L'abbinamento nello stesso locale dell'attività di somministrazione con altre attività di servizio o vendita al minuto può essere autorizzata solo se le attività sono chiaramente separate.
2. L'abbinamento senza separazione delle strutture o superficie può essere concesso solo con le attività di pasticceria, gelateria, rosticceria e tabaccheria.

Art. 34 **Disposizioni particolari**

1. All'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alle tariffe e prezzi di cui all'articolo 31, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico i seguenti atti:
 - autorizzazione comunale;
 - autorizzazione sanitaria;
 - gli orari di apertura dell'esercizio;
 - la riproduzione a stampa degli artt. 101 del TULPS e 173, 176 a 181 e 186 del regolamento d'esecuzione;
 - la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.
2. I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se trattasi di esercizi nei quali il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.
4. Con la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita deve effettuarsi lo sgombero del locale.
5. L'uso dei servizi igienici è garantito solo a coloro che fruiscono del servizio offerto dall'esercizio.
6. Eventuali alimenti e bevande portati dai clienti possano essere consumati negli esercizi di somministrazione soltanto con autorizzazione del titolare.
7. Negli esercizi di somministrazione è vietato introdurre animali affettivi; detto divieto deve essere pubblicizzato all'esterno dell'esercizio. Se il titolare ne abilita l'accesso deve essere reso pubblico il divieto di dare loro da mangiare e che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.
8. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato fumare. Il titolare può consentire il fumo solo all'interno di locali appositamente approntati e comunque attrezzati con idonei sistemi di areazione che garantiscono un adeguato ricambio dell'area e ritenuti idonei dall'ASL. Detti locali devono essere contrassegnati con apposita segnaletica e qualora l'impianto di areazione non funzionasse detta segnaletica deve essere coperta e deve essere esposto il divieto di fumo.
9. La superficie di somministrazione destinata ai non fumatori deve essere prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Art. 35 **Giochi leciti**

1. In coordinamento con i disposti dell'articolo 7, 2° comma, e articolo 19, 2° comma, del presente regolamento, si dispone che l'installazione dei giochi leciti costituiti da bigliardi, calcio da tavolo, ping-pong o altri giochi voluminosi, è consentita solo dopo l'avvenuta verifica da parte dell'amministrazione comunale sull'incidenza riduttiva della superficie di somministrazione causata dall'installazione.
2. Salvo disposizioni di rango superiore, si dispone che l'installazione di apparecchi elettrici ed elettronici da gioco come definiti dall'articolo 110 del TULPS è limitata nel massimo di 3 (tre) giochi.
3. Per installare i giochi di cui al precedente comma, si deve dare preventiva comunicazione al comune (allegato **G**) allegando copia del prescritto nulla osta e della scheda tecnica del gioco.
4. La tabella dei giochi proibiti (allegato H) deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in caso di installazione di bigliardi deve essere tenuto esposto il regolamento e la relativa tariffa.
5. L'esercizio dei giochi leciti deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia, nonché in osservanza dell'orario stabilito dal comune.
6. Durante dell'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in fascia di speciale prolungamento dell'orario di attività, non è consentito l'esercizio dei giochi.

Attività non soggette a localizzazione

Art. 36

Attività di somministrazione escluse dalla localizzazione

1. Le seguenti attività di somministrazione, come definite all'articolo 4 del presente regolamento, sono attivabili mediante DIA e ad esse si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento ed allegati con esclusione delle disposizioni inerenti gli orari, la chiusura temporanea e quelle inerenti la localizzazione:
 - a) attività esercitata congiuntamente ad attività imprenditoriale di intrattenimento e svago, quali locali di pubblico spettacolo, discoteche o sale da ballo, locali notturni di intrattenimento, sale gioco, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari.
 - b) L'attività di somministrazione è esercitata solo durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) attività di somministrazione esercitata all'interno delle aree di servizio extraurbane dei distributori di carburanti, in modo congiunto e con lo stesso orario di servizio, per i quali si applica la speciale pianificazione in materia;
 - d) attività di somministrazione esercitata all'interno delle stazioni di trasporto pubblico;
 - e) attività di somministrazione esercitata sui mezzi di trasporto;
 - f) attività di mensa interna ad aziende o altre istituzioni scolastiche nei confronti dei dipendenti e studenti;
 - g) attività esercitata presso il domicilio del consumatore;
 - h) attività temporanee come indicate al successivo articolo 37;
 - i) attività svolta nei limiti istituzionali da parte di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.
 - j) Nella fattispecie riferita alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose rientrano non solo le attività relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.
 - k) L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite gestione d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione originaria nei confronti del gestore. La natura dell'attività ceduta in gestione rimane quella originariamente autorizzata (caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale dell'ente) e così la sua disciplina.
 - l) I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione della sorvegliabilità la quale prevede che i locali di detti enti, in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
 - m) All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.
 - n) Non rientrano nel campo di applicazione della presente norma gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolga attività di tipo oratoriano in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa dei circoli privati o esercizi pubblici.
 - o) attività svolta in musei, teatri, sale da concerto e simili durante lo svolgimento dell'attività o spettacolo
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, di manifestazioni sportive o musicali

all'aperto, che per la loro natura sono interessate da un'alta affluenza di pubblico e che hanno evidenziato o presentano il possibile sorgere di fenomeni di turbativa pubblica.

3. Il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, in concerto con il comando di Polizia Locale, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 37 **Autorizzazione temporanea**

1. In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri previsti per gli esercizi di somministrazione.
2. Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a 12 giorni e per i locali e le superfici indicate nel titolo. Sono rilasciate solo se il richiedente è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento.
3. Non possono attivarsi autorizzazioni temporanee di somministrazione in concomitanza di manifestazioni pubbliche istituzionali od indette dall'Amministrazione Comunale e comunque, tra due manifestazioni autorizzate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, deve intercorrere un periodo di sette giorni.
4. La DIA deve essere presentata al comune da parte dell'organizzatore rappresentate l'impresa individuale, la società o altre associazioni o sodalizi comunque denominati, utilizzando il modello allegato **D**).
5. La DIA deve essere presentata direttamente al protocollo comunale e deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.
6. Qualora il denunciante non intenda gestire personalmente l'attività di somministrazione, può incaricare un proprio delegato o preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, che deve accettare espressamente l'incarico.
7. L'attività oggetto dell'autorizzazione temporanea deve essere esercitata nel rispetto delle stesse regole previste per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
8. Qualora la somministrazione si svolga su aree pubbliche che rimangono aperte alla libera circolazione dei pedoni, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata in base alle disposizioni comunali afferenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Se, diversamente, l'area pubblica viene distolta dall'uso pubblico generale e viene concessa ad uso esclusivo dell'organizzatore, con l'accoglimento dell'istanza di concessione del suolo pubblico viene esaurita la discrezionalità amministrativa e rilasciata l'autorizzazione.
9. In caso di manifestazioni con annesse attività di intrattenimento o spettacolo, nelle quali si chiede l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, i luoghi e le strutture dovranno essere preventivamente verificati e giudicati idonei dall'apposita commissione di vigilanza prevista dal TULPS.

Orario di apertura

Art. 38

Indirizzi per il coordinamento degli orari di somministrazione

1. Sulla base dei seguenti indirizzi il Sindaco, nell'ambito delle specifiche competenze come definite dall'art. 50 del TUEL, determinerà l'orario di somministrazione in relazione alle differenti denominazioni che possono assumere in base a all'articolo 6 del presente regolamento:

| Denominazioni di esercizio | Orario di apertura (si intende che l'apertura non può avvenire prima dell'orario indicato) | Orario di chiusura (si intende che la chiusura non può avvenire oltre l'orario indicato) |
|---|---|---|
| a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; | Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |
| b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; | Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |
| c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo | Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |
| d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza"; | Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |
| e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; | Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |
| f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini; | Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |
| g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere; | Ore 5 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 2 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |
| h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; | Ore 7 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 3 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |

| | | |
|--|--|--|
| i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività; | Ore 7 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 3 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |
| l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima; | Ore 7 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 3 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |
| m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima. | Ore 7 (si può stabilire un orario ritardato) | Ore 3 del giorno successivo (si può stabilire un orario anticipato, anche in modo differenziato) |

2. L'esercente ha la facoltà di scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana anche in relazione ad ogni stagione turistica, nel rispetto comunque dei limiti stabiliti dal Sindaco ed è tenuto obbligatoriamente ad osservarli.
3. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, durante il periodo estivo ed in riscontrati casi di carenza di servizio può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono obbligati ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
4. In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali i limiti orari possono essere derogati.
5. E' data facoltà all'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico di osservare una o più giornate di chiusura settimanale.

Sanzioni

Art. 39

Competenze all'adozione dei provvedimenti

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, ufficio comunale preposto al commercio e polizia amministrativa ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.
2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione del presente regolamento, sono disposte dal responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento.

Art. 40
Procedura sanzionatoria

1. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, e dalla legge regionale n. 90/83, ed i proventi sono devoluti al comune..
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.
3. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.
4. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento ed allegati, riconducibili alle disposizioni regionali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.
5. Per le violazioni alle norme regolamentari e degli allegati, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
6. Quando è accertata una violazione prevista dal presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.
7. Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.
8. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
9. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Comando di Polizia Locale ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
10. Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
11. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 9 e 10, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico
12. Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Comando di Polizia Locale, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa

con un reato e nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente 9° comma.

Norme finali e transitorie

Art. 41 Esercizi esistenti

1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 287/91, hanno diritto di attivare l'autorizzazione estendendo l'attività alla tipologia unica in osservanza alle norme igieniche sanitarie.
2. Le autorizzazioni in esercizio saranno convertite d'ufficio senza obblighi da parte dei titolari.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli esercizi esistenti, con eccezione delle disposizioni di adeguamento dell'area a parcheggio che trovano applicazione solo in caso di trasferimento dell'esercizio in altro luogo.

Art. 42 Validità del regolamento

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. _____ del _____ ed è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dopo i quali è divenuto esecutivo.
2. La Giunta Comunale è competente e libera di apportare modifiche alla modulistica allegata ogni qualvolta ravvisi la necessità. Ogni diversa modifica, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, può essere apportata sentita la competente commissione.
3. Il presente regolamento ed allegati sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale in contrasto con le norme in esso contenute.

CARATTERISTICHE DELL'ESERCIZIO DA ATTIVARE O TRASFERIRE

AUTORIZZAZIONE N. _____ del _____ (solo per trasferimento)

Esercizio ubicato in via _____ N.

Superficie di somministrazione mq. Superficie di intrattenimento mq.

Superficie complementare mq. Area esterna di somministrazione mq.

Attività abbinata:

Commercio al dettaglio mq. Generi di monopolio mq.

Rivendita quotidiani e periodici mq. Distributore di carburanti mq.

Lotto, totocalcio ecc. mq. Servizio di _____ mq.

Superficie complessiva dell'esercizio mq.

Attività esercitata a carattere: Permanente

Stagionale dal _____ al _____

E' inserito in una media o grande struttura o centro commerciale SI NO

SEZIONE 1 - Denominazione assunta nella conduzione dell'esercizio

| | Attuale | Nuova |
|--|---------|-------|
| Ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili | | |
| Esercizio con cucina tipica lombarda | | |
| Tavola calda, self-service, fast food e simili | | |
| Pizzerie e simili | | |
| Bar gastronomici e simili | | |
| Bar - caffè e simili | | |
| Bar pasticceria, gelateria, cremeria, creperia e simili | | |
| Wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili | | |
| Disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili | | |
| Discoteche, sale da ballo, locali notturni | | |
| Stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione | | |

SEZIONE 2 - Delegato o preposto

Delegato o preposto _____

nato a _____ il _____

residente a _____

Via _____ n. _____

codice fiscale _____ tel. _____

SEZIONE 3 - Trasferimento dell'esercizio

Si notizia che a far data dal _____ l'esercizio in questione sarà trasferito in altra zona d'insediamento in via _____

Superficie di somministrazione mq. Superficie di intrattenimento mq.

Superficie complementare mq. Area esterna di somministrazione mq.

Attività abbinata:

Commercio al dettaglio mq. Generi di monopolio mq.

Rivendita quotidiani e periodici mq. Distributore di carburanti mq.

Lotto, totocalcio ecc. mq. Servizio di _____ mq.

Superficie complessiva dell'esercizio mq.

Attività esercitata a carattere: Permanente
 Stagionale dal _____ al _____

E' inserito in una media o grande struttura o centro commerciale SI NO

SEZIONE 4 - Subingresso

Si comunica che a far tempo dal _____ il sottoscritto è subentrato nella titolarità dell'esercizio in oggetto, con contratto che si allega in copia, per la

conduzione in: Acquisto d'azienda

Affitto d'azienda

Gestione d'azienda

Allegare copia atto di cessione. Il cedente compila la sezione inerente la cessata attività.

SEZIONE 5 - Rappresentanza o gestione di reparto d'azienda

Si informa che il Sig. _____

nato a _____ il _____

residente a _____

Via _____ n. _____

codice fiscale _____ tel. _____

assumerà la: rappresentanza nella conduzione dell'esercizio

gestione del seguente reparto d'azienda _____

Deve essere allegata copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato.

SEZIONE 6 - Sospensione dell'attività

Il sottoscritto, in accoglimento dell'autorizzazione per il trasferimento richiesto, comunica che sospenderà l'attività, per attivare la nuova struttura, fino al _____

SEZIONE 7 - Cessazione di attività

Il sottoscritto _____ titolare dell'esercizio in questione, comunica la cessazione dell'attività a far tempo dal _____

per ritiro dall'attività []

per cessione d'azienda []

IL CEDENTE _____

Allegare l'originale dell'autorizzazione cessata.

SEZIONE 8 - Orario di apertura dell'esercizio

Il sottoscritto _____ titolare dell'esercizio in questione, comunica che l'attività prevalente è quella di _____ e di osservare

il seguente orario di apertura e chiusura:

Fascia obbligatoria di apertura: dalle _____ alle _____

Fascia facoltativa al mattino: dalle _____ alle _____

Fascia facoltativa alla sera: dalle _____ alle _____

Eventuale chiusura settimanale: il giorno _____

SEZIONE 9 - Attivazione vendita al dettaglio di vicinato

Il sottoscritto, comunica il contestuale esercizio dell'attività di vendita al dettaglio presso l'esercizio in questione dichiarando di aver preso conoscenza che l'attività di vendita potrà essere attivata dopo 30 giorni dall'attestazione della presente al protocollo comunale.

Settore: **Alimentare** [] mq. [] [] [] [] []

Tipologia _____

Non alimentare [] mq. [] [] [] [] []

Tipologia _____

Tabella speciale _____

Quadri di autocertificazione

Quadro A) - Da compilare da parte del sottoscrittore dell'istanza

Il sottoscritto, per quanto riconducibile alle dichiarazioni rese, autocertifica:

1. di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività in questione;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
3. di aver rispettato - relativamente all'insediamento del locale dell'esercizio:
 i regolamenti locali di polizia urbana;
 il regolamento comunale per l'insediamento degli esercizi in questione;
 il regolamento comunale d'igiene;
 il regolamento edilizio;
 le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
4. di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (d.lgs. 114/98);
5. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 di avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito dalla Regione
 di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
 di avere superato gli esami per la somministrazione presso la CCIAA
 di essere stato iscritto al REC nel quinquennio antecedente il 2004
6. Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____
che ha compilato la dichiarazione di cui alla Sezione 2.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante _____

Quadro B) - Autocertificazione del delegato, del rappresentante o gestore di reparto

Il sottoscritto indicato nelle sezioni 2) o 7) in qualità dichiarata di:

Delegato/preposto Rappresentante Gestore di reparto

AUTOCERTIFICA

1. di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività in questione;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
3. di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (d.lgs. 114/98);
4. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 di avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito dalla Regione
 di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
 di avere superato gli esami per la somministrazione presso la CCIAA
 di essere stato iscritto al REC nel quinquennio antecedente il 2004

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma dell'interessato _____

Quadro C) - Autocertificazione dei soci

1) socio

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____

DICHIARA:

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

2) socio

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____

DICHIARA:

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

3) socio

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____

DICHIARA:

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

Sottoscrizione della presente istanza

Il sottoscritto _____ consapevole che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sottoscrive per
autenticità dei fatti dichiarati e autocertificati nelle compilate sezioni e quadri:

- 1 Denominazione assunta nella conduzione dell'esercizio
- 2 Delegato o preposto
Deve essere allegata copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato
- 3 Trasferimento dell'esercizio nella stessa zona d'insediamento
Spuntare documenti articolo 15 del regolamento di cui allo spazio allegati
- 4 Subingresso
Deve essere allegato l'atto di cessione d'azienda
- 5 Rappresentanza o gestione di reparto d'azienda
Deve essere allegata copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato
- 6 Comunicazione di sospensione dell'attività
- 7 Cessazione attività
Deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione cessata
- 8 Orario di apertura e chiusura dell'esercizio
- 9 Attivazione vendita al dettaglio di vicinato
- 10 Quadro autocertificazioni A)
- 11 Quadro autocertificazioni B)
- 12 Quadro autocertificazioni C)

Riservato al Comune

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Data _____ Firma _____

Area riservata al Comune

Si attesta che la presente istanza è pervenuta a questo Protocollo Generale del
Comune di RANICA a il giorno _____ mediante consegna a mano ed è
stata sottoscritta in mia presenza dall'interessato e altri sottoscrittori la cui identità è stata
da me verificata.

L'incaricato comunale _____

oppure

Si attesta che la presente istanza è pervenuta a questo Protocollo Generale del Comune di RANICA il giorno _____ mediante consegna a mano ed è stata sottoscritta in mia presenza dall'interessato la cui identità è stata da me verificata.

Si da atto che alla stessa sono allegati le copie dei documenti d'identità dei firmatari delle sezioni compilate e diversi dal sottoscrittore.

L'incaricato comunale _____

oppure

Si attesta che la presente istanza è pervenuta a questo Protocollo Generale del Comune di RANICA il giorno _____ mediante raccomandata e sono allegati le copie dei documenti d'identità dei firmatari delle sezioni compilate.

L'incaricato comunale _____

Allegati previsti dall'articolo 15 del regolamento (da spuntare)

- 1) - planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato e deve corrispondere a quella inoltrata all'ASL per l'ottenimento della specifica autorizzazione sanitaria.
- 2) - certificato di conformità urbanistico - edilizia e di agibilità dei locali.
- 3) - certificato prevenzione incendi o autocertificazione dell'esenzione all'obbligo.
- 4) - autocertificazione sulla disponibilità dei parcheggi.
- 5) - documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico.
- 6) - copia richiesta autorizzazione sanitaria.
- 7) - documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o dei locali.

Da compilare sempre

CARATTERISTICHE ATTUALI DELL'ESERCIZIO

AUTORIZZAZIONE N. _____ del _____

Esercizio ubicato in via _____ N.

Superficie di somministrazione mq. Superficie di intrattenimento mq.

Superficie complementare mq. Area esterna di somministrazione mq.

Attività abbinata:

Commercio al dettaglio mq. Generi di monopolio mq.

Rivendita quotidiani e periodici mq. Distributore di carburanti mq.

Lotto, totocalcio ecc. mq. Servizio di _____ mq.

Superficie complessiva dell'esercizio mq.

Attività esercitata a carattere: Permanente

Stagionale dal _____ al _____

E' inserito in una media o grande struttura o centro commerciale SI NO

SEZIONE 1 - Denominazione assunta nella conduzione dell'esercizio

| | Attuale | Aggiunta |
|--|---------|----------|
| Ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili | | |
| Esercizio con cucina tipica lombarda | | |
| Tavola calda, self-service, fast food e simili | | |
| Pizzerie e simili | | |
| Bar gastronomici e simili | | |
| Bar - caffè e simili | | |
| Bar pasticceria, gelateria, cremeria, creperia e simili | | |
| Wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili | | |
| Disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili | | |
| Discoteche, sale da ballo, locali notturni | | |
| Stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione | | |

SEZIONE 2 - Cambio del delegato o preposto

Delegato o preposto attuale: _____

Nuovo delegato o preposto: _____

nato a _____ il _____

residente a _____

Via _____ n. _____

codice fiscale _____ tel. _____

Alla presente comunicazione deve essere allegata copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato.

SEZIONE 3 - Modifica societaria

Attuale forma societaria _____

Legale rappresentante _____

Modifica apportata _____

Si allega copia dell'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con annotazione della comunicata modifica

SEZIONE 4 - Trasferimento dell'esercizio nell'ambito della stessa zona d'insediamento

Si notizia che a far data dal _____ l'esercizio in questione sarà trasferito nell'ambito

della stessa zona d'insediamento in via _____

Superficie di somministrazione mq. Superficie di intrattenimento mq.

Superficie complementare mq. Area esterna di somministrazione mq.

Attività abbinate:

Commercio al dettaglio mq. Generi di monopolio mq.

Rivendita quotidiani e periodici mq. Distributore di carburanti mq.

Lotto, totocalcio ecc. mq. Servizio di _____ mq.

Superficie complessiva dell'esercizio mq.

Attività esercitata a carattere: Permanente
 Stagionale dal _____ al _____

E' inserito in una media o grande struttura o centro commerciale SI NO

Comunicazione da farsi 30 gg. prima del trasferimento allegando la documentazione di cui all'articolo 15 del vigente regolamento comunale in materia

SEZIONE 5 - Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

L'attuale superficie di vendita sarà così modificata:

Superficie di somministrazione mq. Superficie di intrattenimento mq.

Superficie complementare mq. Area esterna di somministrazione mq.

Attività abbinate:

Commercio al dettaglio mq. Generi di monopolio mq.

Rivendita quotidiani e periodici mq. Distributore di carburanti mq.

Lotto, totocalcio ecc. mq. Servizio di _____ mq.

Superficie complessiva dell'esercizio mq.

La superficie ampliata può essere utilizzata decorsi 30 gg. dalla registrazione della presente al protocollo comunale e presentare documenti di cui all'articolo 15 del vigente regolamento comunale in materia

Quadri di autocertificazione

Quadro A) - Da compilare da parte del sottoscrittore della comunicazione

Il sottoscritto, per quanto riconducibile alle comunicazioni prestate, autocertifica:

1. di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività in questione;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
3. di aver rispettato - relativamente all'insediamento del locale dell'esercizio:
 i regolamenti locali di polizia urbana;
 il regolamento comunale per l'insediamento degli esercizi in questione;
 il regolamento comunale d'igiene;
 il regolamento edilizio;
 le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
4. di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (d.lgs. 114/98);
5. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 di avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito dalla Regione
 di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
 di avere superato gli esami per la somministrazione presso la CCIAA
 di essere stato iscritto al REC nel quinquennio antecedente il 2004
6. Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____
che ha compilato la dichiarazione di cui alla Sezione 2.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante _____

Quadro B) - Autocertificazione del delegato, del rappresentante o gestore di reparto

Il sottoscritto indicato nelle sezioni 2) o 7) in qualità dichiarata di:

Delegato/preposto Rappresentante Gestore di reparto

AUTOCERTIFICA

1. di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività in questione;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
3. di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (d.lgs. 114/98);
4. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 di avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito dalla Regione
 di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
 di avere superato gli esami per la somministrazione presso la CCIAA
 di essere stato iscritto al REC nel quinquennio antecedente il 2004

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma dell'interessato _____

Quadro C) - Autocertificazione dei soci

1) socio

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____

DICHIARA:

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

2) socio

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____

DICHIARA:

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

3) socio

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____

DICHIARA:

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

Sottoscrizione della presente comunicazione

Il sottoscritto _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sottoscrive per autenticità dei fatti dichiarati e autocertificati nelle compilate sezioni e quadri:

- | | | Riservato al Comune | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> Denominazione assunta nella conduzione dell'esercizio | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 2 | <input type="checkbox"/> Cambio delegato o preposto Deve essere allegata copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 3 | <input type="checkbox"/> Modifica societaria Deve essere allegata la copia dell'iscrizione al registro delle imprese | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 4 | <input type="checkbox"/> Trasferimento dell'esercizio nella stessa zona d'insediamento Spuntare documenti articolo 15 del regolamento di cui allo spazio allegati | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 5 | <input type="checkbox"/> Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione Spuntare documenti articolo 15 del regolamento di cui allo spazio allegati | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 6 | <input type="checkbox"/> Subingresso Deve essere allegato l'atto di cessione d'azienda | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 7 | <input type="checkbox"/> Rappresentanza o gestione di reparto d'azienda Deve essere allegata copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 8 | <input type="checkbox"/> Cessazione attività Deve essere allegato l'originale dell'autorizzazione cessata | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 9 | <input type="checkbox"/> Comunicazione chiusura temporanea superiore ai 30 giorni | | |
| 10 | <input type="checkbox"/> Comunicazione di sospensione dell'attività | | |
| 11 | <input type="checkbox"/> Orario di apertura e chiusura dell'esercizio | | |
| 12 | <input type="checkbox"/> Altre comunicazioni | | |
| 13 | <input type="checkbox"/> Quadro autocertificazioni A) | | |
| 14 | <input type="checkbox"/> Quadro autocertificazioni B) | | |
| 15 | <input type="checkbox"/> Quadro autocertificazioni C) | | |

Data _____ Firma _____

Area riservata al Comune

Si attesta che la presente comunicazione è pervenuta a questo Protocollo Generale del Comune di RANICA il giorno _____ mediante consegna a mano ed è stata sottoscritta in mia presenza dall'interessato e altri sottoscrittori la cui identità è stata da me verificata.

L'incaricato comunale _____

oppure

Si attesta che la presente comunicazione è pervenuta a questo Protocollo Generale del Comune di RANICA il giorno _____ mediante consegna a mano ed è stata sottoscritta in mia presenza dall'interessato la cui identità è stata da me verificata.

Si da atto che alla stessa sono allegati le copie dei documenti d'identità dei firmatari delle sezioni compilate e diversi dal sottoscrittore.

L'incaricato comunale _____

oppure

Si attesta che la presente comunicazione è pervenuta a questo Protocollo Generale del Comune di RANICA il giorno _____ mediante raccomandata e sono allegati le copie dei documenti d'identità dei firmatari delle sezioni compilate.

L'incaricato comunale _____

Allegati previsti dall'articolo 15 del regolamento (da spuntare)

- 1) - planimetria in scala 1:100 con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e dall'interessato e deve corrispondere a quella inoltrata all'ASL per l'ottenimento della specifica autorizzazione sanitaria.
- 2) - certificato di conformità urbanistico - edilizia e di agibilità dei locali.
- 3) - certificato prevenzione incendi o autocertificazione dell'esenzione all'obbligo.
- 4) - autocertificazione sulla disponibilità dei parcheggi.
- 5) - documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico.
- 6) - copia richiesta autorizzazione sanitaria.
- 7) - documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o dei locali.

Sezione 1 - Somministrazione esercitata congiuntamente ad attività di intrattenimentoAttività di intrattenimento consistente in _____

Autorizzazione n. _____ del _____

Esercizio ubicato in via _____ N.

Superficie di somministrazione mq. Superficie di intrattenimento mq.

Superficie complementare mq. Area esterna di somministrazione mq.

Superficie complessiva dell'esercizio mq.

Attività esercitata a carattere: Permanente Stagionale dal _____ al _____**SEZIONE 2 - Somministrazione esercitata presso un distributore di carburanti**

Distributore ubicato in _____

Area del distributore mq. _____ Marchio _____

Superficie di somministrazione mq. Area esterna di somministrazione mq.

Superficie complementare mq. Superficie complessiva dell'esercizio mq.

Altre attività esercitate presso l'impianto di distribuzione carburanti:

 commercio al dettaglio autolavaggio autoriparazioni gommista Altro _____**SEZIONE 3 - Somministrazione esercitata all'interno di stazioni del trasporto pubblico**

Tipo del servizio di trasporto _____

Stazione ubicata in _____

Superficie di somministrazione mq. Area esterna di somministrazione mq.

Superficie complementare mq. Superficie complessiva dell'esercizio mq.

Ente gestore il servizio di trasporto _____

Sede _____

codice fiscale _____ tel. _____

SEZIONE 4 - Somministrazione esercitata sui mezzi di trasporto

Ente gestore il servizio di trasporto _____

Sede _____

Mezzi di trasporto utilizzati _____

SEZIONE 5 - Attività di mensa

Ubicazione della mensa _____

Tipologia dell'utenza _____

Superficie di somministrazione mq. Area esterna di somministrazione mq.

Superficie complementare mq. Superficie complessiva dell'esercizio mq.

Conduzione in: in proprio Gestione affidata alla società:

con sede _____

Allegare copia contratto di gestione.

SEZIONE 6 - Somministrazione presso il domicilio del consumatoreDispone di struttura propria per la preparazione degli alimenti somministrati SI NO]

se SI, dove è ubicata? _____

Dispone di attrezzature proprie di trasporto? SI NO]Dispone di attrezzature proprie di servizio? SI NO]Dispone di personale dipendente? SI NO]

Recapito _____ tel. _____

SEZIONE 7 - Somministrazione in forma temporanea

Denominazione e tipo di manifestazione _____

Motivo della manifestazione _____

data di svolgimento: dal _____ al _____

luogo di svolgimento: _____

La somministrazione è abbinata ad intrattenimenti o spettacoli? SI NO]Vengono montati tendoni, palchi, stands, padiglioni o altro? SI NO]

Se SI, allegare la documentazione tecnica delle strutture e degli impianti

SEZIONE 8 - Somministrazione in ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, ecc.

La somministrazione è esercitata congiuntamente all'attività istituzionale ed all'interno della seguente struttura _____

ubicata in _____

Superficie di somministrazione mq. Area esterna di somministrazione mq.

Superficie complementare mq. Superficie complessiva dell'esercizio mq.

Conduzione in: proprio Gestione affidata alla società:

con sede _____

Allegare copia contratto di gestione.

SEZIONE 9 - Delegato o preposto

I requisiti professionali sono rappresentati dal delegato/preposto:

Sig. _____

nato a _____ il _____

residente a _____

Via _____ n. _____

codice fiscale _____ tel. _____

Allegare copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato.

SEZIONE 9 bis - Rappresentanza o Gestione di reparto d'azienda

Si informa che il Sig. _____

nato a _____ il _____

residente a _____

Via _____ n. _____

codice fiscale _____ tel. _____

assume la: rappresentanza nella conduzione dell'esercizio

gestione del seguente reparto d'azienda _____

Allegare copia dell'atto comprovante il rapporto giuridico instaurato.

Quadri di autocertificazione

Quadro A) - Da compilare da parte del sottoscrittore della DIA

Il sottoscritto, per quanto riconducibile a quanto denunciato, autocertifica:

1. di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività in questione;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
3. di aver rispettato - relativamente all'insediamento del locale dell'esercizio:
 - i regolamenti locali di polizia urbana;
 - il regolamento comunale per l'insediamento degli esercizi in questione;
 - il regolamento comunale d'igiene;
 - il regolamento edilizio;
 - le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
4. di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (d.lgs. 114/98);
5. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - di avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito dalla Regione
 - di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
 - di avere superato gli esami per la somministrazione presso la CCIAA
 - di essere stato iscritto al REC nel quinquennio antecedente il 2004
6. Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____
che ha compilato la dichiarazione di cui alla Sezione 9 o 9 bis.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante _____

Quadro B) - Autocertificazione del delegato, del rappresentante o gestore di reparto

Il sottoscritto indicato nelle sezioni 9) o 9/b) in qualità dichiarata di:

[] Delegato/preposto [] Rappresentante [] Gestore di reparto

AUTOCERTIFICA

1. di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività in questione;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
3. di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (d.lgs. 114/98);
4. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - di avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito dalla Regione
 - di essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
 - di avere superato gli esami per la somministrazione presso la CCIAA
 - di essere stato iscritto al REC nel quinquennio antecedente il 2004

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma dell'interessato _____

Quadro C) - Autocertificazione dei soci

1) socio

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____

DICHIARA:

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

2) socio

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____

DICHIARA:

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

3) socio

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____

DICHIARA:

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività in questione.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Data _____ Firma _____

Sottoscrizione della presente denuncia

Il sottoscritto _____ consapevole che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sottoscrive per
autenticità dei fatti dichiarati e autocertificati nelle compilate sezioni e quadri:

- 1 [] Somministrazione congiunta con attività di intrattenimento
- 2 [] Somministrazione congiunta con distributore di carburante
- 3 [] Somministrazione in stazione di trasporto pubblico
- 4 [] Somministrazione sui mezzi di trasporto
- 5 [] Somministrazione in mensa aziendale o scolastica
Allegare copia atto di gestione
- 6 [] Somministrazione presso il domicilio del committente
- 7 [] Somministrazione temporanea
- 8 [] Somministrazione in ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, ecc.
- 9 [] Delegato o preposto
- 9/b [] Rappresentanza o gestione di reparto
- 10 [] Quadro autocertificazioni A)
- 11 [] Quadro autocertificazioni B)
- 12 [] Quadro autocertificazioni C)

Data _____ Firma _____

Area riservata al Comune

Si attesta che la presente denuncia è pervenuta a questo Protocollo Generale del
Comune di RANICA il giorno _____ mediante consegna a mano ed è
stata sottoscritta in mia presenza dall'interessato e altri sottoscrittori la cui identità è stata
da me verificata.

L'incaricato comunale _____

oppure

Si attesta che la presente denuncia è pervenuta a questo Protocollo Generale del Comune di RANICA il giorno_____ mediante consegna a mano ed è stata sottoscritta in mia presenza dall'interessato la cui identità è stata da me verificata.


Si da atto che alla stessa sono allegate le copie dei documenti d'identità dei firmatari delle sezioni compilate e diversi dal sottoscrittore.

L'incaricato comunale _____

oppure

Si attesta che la presente denuncia è pervenuta a questo Protocollo Generale del Comune di RANICA il giorno_____ mediante raccomandata e sono allegate le copie dei documenti d'identità dei firmatari delle sezioni compilate.

L'incaricato comunale _____



COMUNE DI RANICA

(Provincia di Bergamo)

Via Gavazzeni, 1 – c.a.p. 24020 – P.I./C.F. 00330380163

AUTORIZZAZIONE PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

N° ____ di Registro

IL RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata in data _____ Prot. n° _____ dal Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____, C.F. _____ per conto della ditta _____ con sede in _____, P.IVA _____.

RICHIAMATO il regolamento comunale di disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, e coordinato con le vigenti norme statali di sicurezza e ordine pubblico;

VERIFICATO il possesso dei requisiti soggettivi e professionali da parte del richiedente ai sensi degli articoli della sopra richiamata normativa;

ACCERTATA l'idoneità igienica-sanitaria dell'esercizio, la rispondenza in termini urbanistici ed edilizi, la rispondenza sulla destinazione d'uso dell'area o immobile dove è insito l'esercizio, l'osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione incendi, l'idoneità in materia acustica;

VERIFICATA la sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 17.12.1992, n° 564 e successive modificazioni.

VISTI gli articoli 36 e 37 del richiamato regolamento comunale che regola l'esercizio delle attività di somministrazione non soggette a pianificazione attribuendo all'autorizzazione il valore di titolo di polizia amministrativa in osservanza alla normativa prevista dal TULPS;

A U T O R I Z Z A

Il Sig. _____, sopra generalizzato, per conto della ditta _____ in qualità di _____, in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di legge, ad esercire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande _____ con _____ esercizio o sede in questo Comune in Via _____ per una superficie di somministrazione di mq. _____ suddivisi in n° ____ locali, più mq. ____ di area esterna e mq. ____ di superficie accessoria.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'autorizzazione è concessa per i locali e area esterna sopra indicati ed è subordinata all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle seguenti prescrizioni generali:
2. L'attività di somministrazione è limitata a quanto indicato dalla specifica autorizzazione sanitaria.
3. E' data facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria di somministrazione.
4. La presente autorizzazione è personale ed inscindibile nei contenuti.
5. Le attività autorizzate devono essere esercitate in osservanza delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di pubblica sicurezza, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, quelle sulla destinazione d'uso e sicurezza dei locali e degli edifici, di polizia urbana, di prevenzione incendi e sul contenimento acustico.
6. La presente autorizzazione ha carattere permanente; deve essere esposta in modo ben visibile all'interno del pubblico esercizio ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Può essere in ogni momento revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Data la particolarità dell'autorizzazione nonché del luogo dove è esercitata l'attività, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si da atto che la presente autorizzazione abilita la detenzione del televisore, della radio, dello stereo hi-fi o juke box, ma **NON ABILITA l'esercizio di piccoli intrattenimenti musicali con carattere complementare alla somministrazione e ad esercitare giochi leciti.**

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento composito emesso ai sensi della legge 241/90, salvo che il fatto non sia diversamente sanzionato, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, determinata ai sensi del vigente regolamento comunale vigente in materia

Ranica, li _____

IL RESPONSABILE

DELEGATO/PREPOSTO

dal _____ c.f. _____

Sig. _____

Nato a _____ il _____ Res. _____

dal _____ c.f. _____

Sig. _____

Nato a _____ il _____ Res. _____

dal _____ c.f. _____

Sig. _____

Nato a _____ il _____ Res. _____

RAPPRESENTANTE O GESTORE DI REPARTO

dal _____ c.f. _____

Sig. _____

Nato a _____ il _____ Res. _____

dal _____ c.f. _____

Sig. _____


Nato a _____ il _____ Res. _____

SUBINGRESSI:

PROPRIETA' **AFFITTANZA** **GESTIONE**
dal _____ al _____ c.f. _____
Sig. _____
Nato a _____ il _____
Res. _____
Per conto _____

PROPRIETA' **AFFITTANZA** **GESTIONE**
dal _____ al _____ c.f. _____
Sig. _____
Nato a _____ il _____
Res. _____
Per conto _____

NOTE:



COMUNE DI RANICA

(Provincia di Bergamo)

Via Gavazzeni, 1 – c.a.p. 24020 – P.I./C.F. 00330380163

AUTORIZZAZIONE PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

N° ____ di Registro

IL RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata in data _____ Prot. n° _____ dal Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____, C.F. _____ per conto della ditta _____ con sede in _____, P.IVA _____.

RICHIAMATO il regolamento comunale di disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, e coordinato con le vigenti norme statali di sicurezza e ordine pubblico;

VERIFICATO il possesso dei requisiti soggettivi e professionali da parte del richiedente ai sensi degli articoli della sopra richiamata normativa;

ACCERTATA l'idoneità igienica-sanitaria dell'esercizio, la rispondenza in termini urbanistici ed edilizi, la rispondenza sulla destinazione d'uso dell'area o immobile dove è insito l'esercizio, l'osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione incendi, l'idoneità in materia acustica;

VERIFICATA la sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 17.12.1992, n° 564 e successive modificazioni.

VISTO l'articolo 19 del richiamato regolamento comunale che attribuisce alla presente autorizzazione il valore di titolo di polizia amministrativa in osservanza alla normativa prevista dal TULPS per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, per l'esercizio dei giochi leciti e per l'esercizio delle attività complementari di intrattenimento;

A U T O R I Z Z A

Il Sig. _____, sopra generalizzato, per conto della ditta _____ in qualità di _____, in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di legge, ad esercire l'attività di somministrazione di **ALIMENTI E BEVANDE** con esercizio in questo Comune in Via _____ per una superficie di somministrazione di mq. _____ suddivisi in n° ____ locali, più mq. ____ di area esterna e mq. ____ di superficie accessoria.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'autorizzazione è concessa per i locali e area esterna sopra indicati ed è subordinata all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle seguenti prescrizioni generali:
2. L'attività di somministrazione è limitata a quanto indicato dalla specifica autorizzazione sanitaria.
3. E' data facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria di somministrazione.
4. La presente autorizzazione è personale ed inscindibile nei contenuti.
5. Le attività autorizzate devono essere esercitate in osservanza delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di pubblica sicurezza, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, quelle sulla destinazione d'uso e sicurezza dei locali e degli edifici, di polizia urbana, di prevenzione incendi e sul contenimento acustico.
6. La presente autorizzazione ha carattere permanente; deve essere esposta in modo ben visibile all'interno del pubblico esercizio ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Può essere in ogni momento revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si da atto che la presente autorizzazione abilita anche:

l'esercizio piccoli intrattenimenti musicali con carattere complementare alla somministrazione con divieti di balli; a detenere il televisore, la radio, lo stereo hi-fi o juke box; ad esercitare giochi leciti.

Le predette attività complementari debbono essere esercitate in osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento comunale e delle seguenti prescrizioni particolari:

7. Nessun prezzo dovrà essere corrisposto dall'utente sotto forma di biglietto d'ingresso, di maggiorazione del prezzo od obbligo delle consumazioni.
8. Non dovranno essere né spente né attenuate le luci del locale.
9. E' vietato l'uso del televisore per la riproduzione di opere cinematografiche.
10. Le proiezioni di spettacoli televisivi con pay TV sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 7).
11. Lo schermo televisivo non dovrà essere visibile all'esterno e dovranno essere evitati affollamenti che intralciano il normale flusso della clientela nel locale.
12. Il volume del suono deve essere regolato in modo che non si oda all'esterno.
13. Non è consentito l'esercizio di danze.
14. Non è possibile modificare la normale sistemazione degli arredi dell'esercizio, come spostare tavoli o allineare sedie a modo di sala d'audizione o di spettacolo.
15. Rilevata la complementarietà delle attività abilitate, deve essere evitata ogni forma di pubblicità;
16. L'esercizio dei giochi è subordinato all'esposizione all'interno dell'esercizio, in modo ben visibile, della tabella giochi proibiti emanata dal Questore;
17. I giochi elettronici, automatici o semiautomatici, comunque denominati e come classificati dal TULPS, salvo disposizioni più restrittive di rango superiore, sono installabili nel limite massimo di **n. 3**.
18. Salvo limiti di età fissati dalla legge o dalla tabella giochi proibiti, l'esercizio dei giochi leciti è consentito ai maggiori di anni **16**;
19. L'esercizio delle attività abilitate è consentito dalle ore ____ alle ore _____.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento composito emesso ai sensi della legge 241/90, salvo che il fatto non sia diversamente sanzionato, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, determinata ai sensi del vigente regolamento comunale vigente in materia.

Ranica, li _____

IL RESPONSABILE

DELEGATO/PREPOSTO

dal _____ **c.f.** _____

Sig. _____

Nato a _____ **il** _____

Res. _____

dal _____ **c.f.** _____

Sig. _____

Nato a _____ **il** _____

Res. _____

dal _____ **c.f.** _____

Sig. _____

Nato a _____ **il** _____

Res. _____

RAPPRESENTANTE O GESTORE DI REPARTO

dal _____ **c.f.** _____

Sig. _____

Nato a _____ **il** _____

Res. _____

dal _____ **c.f.** _____

Sig. _____

Nato a _____ **il** _____

Res. _____

SUBINGRESSI:

PROPRIETA' **AFFITTANZA** **GESTIONE**

dal _____ al _____ c.f. _____

Sig. _____

Nato a _____ il _____

Res. _____

Per conto _____


PROPRIETA' **AFFITTANZA** **GESTIONE**

dal _____ al _____ c.f. _____
Sig. _____
Nato a _____ il _____
Res. _____
Per conto _____

PROPRIETA' **AFFITTANZA** **GESTIONE**
dal _____ al _____ c.f. _____
Sig. _____
Nato a _____ il _____
Res. _____
Per conto _____

NOTE:

Allegato F)



COMUNE DI RANICA

(Provincia di Bergamo)

Via Gavazzeni, 1 – c.a.p. 24020 – P.I./C.F. 00330380163

Prot. N.

Li,

Gent.mo Sig.

Oggetto: Avvio del procedimento

Con riferimento all'istanza presentata al prot. n. _____ del _____, in osservanza al vigente regolamento comunale di disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30, si comunica che il procedimento inerente _____

_____ è stato affidato a questo ufficio e l'incaricato del procedimento è il Sig. _____ al quale potrà rivolgersi per ogni informazione dalle ore _____ alle ore _____ dei giorni _____, tel. _____.

L'istanza è stata riscontrata:

Completa e la procedura si concluderà entro 45 giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale;

Incompleta e la decorrenza del termine di cui al punto precedente decorrerà a nuovo con il perfezionamento dell'istanza nel seguente modo:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio comunale dal _____ al _____

Allegato G)

Al Sig. Sindaco del Comune di RANICA

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO IN _____ (PROV. _____) IL _____

E RESIDENTE IN _____ (PROV. _____)

VIA/PIAZZA _____ N. _____

CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

in proprio (ditta individuale)

in qualità di legale rappresentante/Presidente _____

con sede in _____ (prov. _____)

via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ Partita IVA _____

titolare di:

esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situato in questo Comune in _____

autorizzazione n. _____ del _____;

circolo privato affiliato _____

d.i.a. prot. n. _____ del _____;

circolo privato non affiliato autorizzazione n. _____ del _____;

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di esercitare i seguenti giochi:

ELENCO GIOCHI

esercizio di **giochi leciti** quali carte, dama ed altri giochi di società;

esercizio di giochi leciti **affittati a tempo**

n. |___| biliardi

n. |___| campi bocce

n. |___| freccette

n. |___| campi calcetto

n. |___| campi tennis

n. |___| ping-pong

n. |___| tiro con l'arco

n. |___| _____

n. |___| _____

esercizio di giochi leciti **attivabili a moneta o gettone**

n. |___| calciobalilla

n. |___| biliardini vari

n. |___| flipper

n. |___| apparecchi e congegni automatici o semiautomatici da gioco e trattenimento di cui al 6° comma art. 110 TULPS

n. |___| apparecchi e congegni automatici o semiautomatici da gioco e trattenimento di cui al 7° comma art. 110 TULPS

n. |___| giochi per il divertimento dei bambini

[] Dichiaro che i suddetti giochi sono attivati ex novo;

[] Dichiaro di essere subentrato ai seguenti giochi a _____

[] Dichiaro che i suddetti giochi sono attivati in aggiunta alla seguente situazione:

nell'esercizio sono **attualmente** presenti i seguenti giochi:

|___| carte

n. |___| biliardi

n. |___| campi bocce

n. |___| freccette

n. |___| campi calcetto

n. |___| campi tennis

n. |___| ping-pong

n. |___| tiro con l'arco

n. |___| calciobalilla

n. |___| biliardini vari

n. |___| flipper

n. |___| _____

n. |___| apparecchi e congegni automatici o semiautomatici da gioco e trattenimento di cui a 6° comma art. 110 TULPS

n. |___| apparecchi e congegni automatici o semiautomatici da gioco e trattenimento di cui a 7° comma art. 110 TULPS

n. |___| giochi per il divertimento dei bambini

DICHIARA ALTRESI'

di avere la disponibilità degli apparecchi e/o giochi leciti a titolo di **proprietà**;

di avere la disponibilità degli apparecchi e/o giochi leciti a titolo di **noleggìo**;

che l'attività di gioco e trattenimento, effettuata mediante gli apparecchi / giochi sopra citati, viene svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;

di impegnarsi a vietare nell'esercizio lo svolgimento di giochi proibiti e a osservare ogni altra prescrizione che le competenti Autorità ritengano di imporre ai sensi delle norme vigenti;

di essere a conoscenza:

- che nell'esercizio deve essere esposta la tabella approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco con l'indicazione dei giochi proibiti e con l'espressa menzione del divieto di consentire scommesse;
- del divieto di installare ed usare apparecchi da gioco d'azzardo;
- del divieto di consentire la partecipazione al gioco ai minori di anni 16 ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari comunali;
- del divieto di consentire il gioco durante le ore di eventuale protrazione dell'orario;
- che non è consentito installare più di n. 3 apparecchi automatici o elettronici da gioco di cui all'art. 110 del TULPS salvo diversa prescrizione di rango superiore più restrittiva;

ALLEGA

- foto e regolamenti degli apparecchi;
- Nulla Osta dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e scheda tecnica (*per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici*).

lì _____

_____ (firma)

La firma è da apporre in presenza dell'impiegato comunale addetto, diversamente occorre allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.

RISERVATO AL COMUNE

Sottoscrizione apposta in mia presenza, oggi _____

L'IMPIEGATO COMUNALE ADDETTO _____ -

Allegato H)



COMUNE DI RANICA

(Provincia di Bergamo)

Via Gavazzeni, 1 – c.a.p. 24020 – P.I./C.F. 00330380163

Prot. n.

IL SINDACO

Richiamata la sua funzione di Autorità locale di Pubblica Sicurezza in veste di Ufficiale di Governo ai sensi degli artt. 15 della legge 121/81 e 54 del DLgs 267/2000;

Richiamato l'articolo 9 del TULPS che consente all'autorità locale di PS di imporre prescrizioni nell'esercizio delle attività soggette alle licenze od autorizzazioni di polizia regolamentate dallo stesso TULPS;

Atteso che il fenomeno dell'esercizio dei giochi leciti, costituiti da apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco, presso gli esercizi pubblici di somministrazione ha raggiunto un'espansione tale da generare fenomeni socialmente non controllabili di assuefazione al gioco, oltre alla compromissione della superficie destinata all'esercizio dell'attività ritenuta di pubblica necessità e consistente nella somministrazione di alimenti e bevande;

Ravvisata la necessità di disporre prescrizioni aggiunte alle autorizzazioni degli esercizi pubblici di somministrazione in modo da attenuare fenomeni di disgregazione sociale dovuti al gioco ed a tutelare la finalità di servizio pubblico a loro riconosciuta, impedendo che la superficie di somministrazione venga eccessivamente compromessa dall'incontrollata installazione dei predetti apparecchi o congegni da gioco;

Ritenuto, pertanto, di intervenire nel disporre il limite di giochi installabili nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande in aggiunta ad altre prescrizioni vigenti ed imposte da altre autorità competenti in materia;

Visto l'articolo 110 del TULPS, RD n. 773/31, nonché l'articolo 195 del relativo regolamento di esecuzione RD 635/40, che dispongono l'obbligo, per gli esercizi pubblici autorizzati all'esercizio dei giochi leciti, di esporre in luogo ben visibile nell'esercizio una tabella elencante i giochi proibiti stabiliti dal Questore locale e che detta tabella deve essere vidimata dal Sindaco o suo delegato;

Rilevato che in merito all'esercizio dei giochi leciti all'interno dei pubblici esercizi è già stata distribuita un'apposita tabella in data 11 ottobre 2003, e che con circolare H3/P.A.S./2004 la Questura di Bergamo ha emanato un'apposita modifica alla predetta tabella;

Ravvisata l'opportunità di intervenire con provvedimento composito, emesso ai sensi della legge 241/90, procedendo alla trasmissione dell'edizione aggiornata della "Tabella giochi

proibiti” stabilita dal Questore di Bergamo integrata dalle prescrizioni impartite per motivi di PS dalla scrivente autorità locale di P.S.;

ORDINA

Ai titolari degli esercizi pubblici, dei esercizi commerciali o di aree aperte al pubblico e circoli privati comunque denominati ed autorizzati all'esercizio dei giochi leciti, di osservare le disposizioni, e prescrizioni aggiunte, contenute nella seguente tabella dei giochi proibiti stabiliti dal Questore con l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile il presente provvedimento in esecuzione all'articolo 110, primo comma, del TULPS. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

=== OOO ===

QUESTURA DI BERGAMO

Tabella dei giochi proibiti

Agli effetti dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD. del 18.06.1931 n° 773, come modificato dall'art. 22 della Legge 27.12.2002 n° 289 e dell'art. 195 del relativo Regolamento di Esecuzione, e successive modifiche ed integrazioni, negli esercizi pubblici, sale da gioco, sale d'attrazione e parchi di divertimento della città e della Provincia di Bergamo, a tutela del pubblico interesse, è vietato organizzare e gestire scommesse fuori dai casi previsti dalla Legge e sono altresì vietati i seguenti giochi :

Carte

Baccarat - Bariera - Basetta o Faraone - Bazzica - Blak Jack - Berlino - Bestia o Birbisso - Birilissi - Burro - Caratella - Chemin De Fer - Cincinina - Camuffo - Capra - Casetta - Cocco - Conchen - Cucù - Domino con le carte - Escartè o Briscola Francese - Erbette o Punto del Marinaio - _Epatant – Fante di Picche - Faraone – Flussata - Gaffo o Gaffetto – Kong Keng - Lanzichenetto - Lausquenet - Mans - Nave o Macao o Gioco del Nove – Mazzetti - Mercante - Naso - Passa o Manca Dieci - Passatella - Pitocchietto - Poker - Ponsette - Primiera - Pariglia - Piattello - Quindici o Diavolo - Ramino - Roletta - Sette e Mezzo – Tagliare - Tre Carte - Trenta - Trenta e Quaranta - Trentuno - Trentacinque - Undici e Mezzo - Mercante in Fiera - Ventuno - Zecchinetta - Domino - Toppa - Tonchino.

Bigliardo e Bigliardino

Battifondo - Baccarat con birilli - Bigliardino Inglese o Francese - Bigliardino a trappola - Bigliardino detto Tic Tac - Birilli a cantone biglia all'angolo – Bismark Buchette - Campanello - Carolina - Carrettella - Giardinetto - Gioco del Tre e del Nove - Nave o Macao con birilli - Parigina - Pulla - Ponte - Rossa Bianca - Rossa Nera - Trottola - Trucco Inglese.

Altri giochi

Bianca o Bella Bianca o Bella Birinca - Bersaglio Mobile - Buchette - Bull - Calleville Ball -

Carosello - Carra (con due monete) - Cavallino - Cycle - Dadi in tutte le forme – Detroit - - Dirigibile - Eglipse - Fiera - Foot Ball Star - Gibellino - Lotteria o Tombola Mercantile - Polo o Bicicletta - Passatella o Tocco - Rollina - Piccolo Corridore - Rockel Ball - Roulette di qualsiasi specie - Rufus doppio - Sfera Gigante - Tennis Ball - Testa o Croce - Tocco - - Torpello - Treno Lampo - Virotto.

Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco

In tutti gli esercizi pubblici, luoghi aperti al pubblico, esercizi commerciali e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie sono vietati l'installazione e l'utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, ossia quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di valore superiore al limite determinato per ciascuna tipologia d'apparecchio o gioco.

SONO IDONEI PER IL GIOCO LECITO DI CUI ALL' ART.110 COMMA 6° DEL TULPS. GLI APPARECCHI AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- obbligatoriamente collegati alla rete telematica dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio;
 - il costo della partita non supera 1 €;
 - la durata minima della partita è di quattro secondi;
 - distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 €, erogate dalla macchina in monete metalliche.
 - le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;
 - non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - detti apparecchi sono installabili esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica che garantisca la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco.
- **L'utilizzo di detti apparecchi è vietato ai minori di anni 18.**

SONO ALTRESÌ IDONEI PER IL GIOCO LECITO, EX ART. 110 COMMA 7° DEL TULPS:

1: apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor

- si possono attivare esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore ad 1 Euro;
- distribuiscono, in caso di vincita, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.

2: apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica mentale o strategica del giocatore

- il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro;
- non prevedono alcuna distribuzione di premi;
- permettono una variabilità della durata della partita solo in relazione all'abilità del giocatore.

f.to IL QUESTORE

=====

Prescrizioni comuni a tutti gli esercizi pubblici e luoghi di installazione giochi leciti

Sono in ogni caso vietati tutti gli altri giochi considerabili d'azzardo, ai sensi dell'art.721 c.p., pur non previsti nella presente tabella (art.721 c.p." sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria).

Tutti gli apparecchi o congegni di cui al commi 6 e 7, non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Tutti gli apparecchi e congegni automatici o semiautomatici da trattenimento e da gioco di cui alla presente tabella devono essere contrassegnati da un numero progressivo e devono essere dotati di una copia del Nulla Osta rilasciato dall' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e da una scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche di ogni apparecchio.

Presso ogni esercizio pubblico di somministrazione, esercizio commerciale, area aperta al pubblico o circolo privato sono installabili un numero massimo di **tre apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da gioco e trattenimento** di qualunque natura e fatta salva l'applicazione di disposizioni più restrittive in tal senso emanate da altre autorità.

Per le sale scommesse, di cui all'articolo 88 del TULPS, e nelle sale giochi si dispone l'installazione di un gioco per ogni 6 mq. di superficie e fatta salva l'applicazione di disposizioni più restrittive in tal senso emanate da altre autorità.

Nessun apparecchiatura o congegno da gioco può essere installato all'esterno dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività del pubblico esercizio.

E' vietato l'utilizzo degli apparecchi e congegni automatici di cui al comma 7°, punti 1) e 2), da parte dei minori di anni 16.

E' vietato organizzare e gestire scommesse fuori dai casi previsti dalla legge.

RANICA, li

IL SINDACO

.....



COMUNE DI RANICA

(Provincia di Bergamo)

Via Gavazzeni, 1 – c.a.p. 24020 – P.I./C.F. 00330380163

DETERMINAZIONE DELLE AREE DI LOCALIZZAZIONE E RELATIVI PARAMETRI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Premessa

Il presente piano di localizzazione e parametrizzazione ha durata triennale e può essere oggetto di revisione prima della scadenza qualora vengano riscontrate consistenti modifiche socio economiche od urbanistiche tali da giustificare la revisione.

Ogni revisione è disposta dalla Giunta Comunale sentita l'apposita commissione consultiva e l'atto deliberativo sostituirà la presente pianificazione.

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate in unica tipologia ed in base al contingente numerico di cui alla presente pianificazione e per singole aree d'insediamento.

Nella determinazione dei parametri di cui alla presente pianificazione si tiene conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio comunale al fine di assicurare la migliore funzionalità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande in un equilibrato rapporto con l'ambiente, il territorio, la viabilità, la sicurezza urbana, la cultura e le tradizioni locali.

Metodologia d'indagine

Il metodo più indicato per ottenere dei risultati soddisfacenti è quello pragmatico, basato sulla ricerca, ossia un'accurata verifica della situazione esistente nell'ambito territoriale, conseguentemente, la specificazione degli interventi in funzione agli obiettivi. E' indubbio che la fase analitica si pone come momento congiunto di rilevazione e di riflessione, perché consente anche di motivare i fattori oggetto della ricerca.

Criteri di elaborazione

L'elaborazione segue gli indirizzi regionali perseguendo i medesimi obiettivi di pianificazione e utilizzando i seguenti criteri di elaborazione :

- suddivisione del territorio comunale in aree e valutazione delle caratteristiche urbanistiche, viabilistiche, culturali e sociali delle stesse;

- valutazione delle comunicazioni in relazione alle infrastrutture esistenti;
- rapporto ottimale tra popolazione residente e fluttuante ed esercizi;
- previsione al fine di corrispondere il migliore servizio al consumatore.

Suddivisione del territorio comunale

Il territorio del comune si colloca nell'ambito della provincia di Bergamo in posizione orografica montana della bassa Valle Seriana ed i collegamenti con il capoluogo e le infrastrutture di grande collegamento, come l'aeroporto, e la stazione ferroviaria sono garantiti dai servizi bus urbani del capoluogo e di linea extraurbana provinciale.

L'analisi del territorio presenta la caratteristica di una urbanizzazione storica nel nucleo abitato del capoluogo con una crescita periferica sviluppatasi in forma residenziale, produttiva e commerciale in particolare lungo l'asse viario della ex SP 35.

Il territorio si presta ad essere ripartito in tre zone di studio, in ragione degli esercizi esistenti e con riferimento alla situazione di sviluppo urbanistico.

Le zone sono state così individuate:

Area 1 – Nucleo storico del centro abitato

L'area, come indicata nella cartina allegata, presenta i seguenti servizi:

- il Palazzo Municipale;
- l'Ufficio Postale;
- la Biblioteca;
- la Scuola elementare;
- Servizio Bancario;
- Farmacia;
- Il Centro Diurno con bocciodromo

Gli insediamenti religiosi sono la chiesa parrocchiale e l'Oratorio.
Nell'area è insita la struttura sportiva dell'Oratorio.

La viabilità della zona è garantita da vie comunali ed è servita da bus di linea urbana del capoluogo di provincia.

Urbanisticamente si presenta come area interessata da interventi di mantenimento dell'esistente e parte di completamento urbanistico residenziale.

Area 2 – Territorio compreso tra la Via Marconi (ambo i lati) fino ai confini del territorio comunale con il fiume Serio – Gorle – Torre Boldone

L'area comprende tutto il territorio posto sulla destra della Via Marconi (ambo i lati direzione Torre B. Alzano L.) fino ai confini comunali con il fiume Serio – Gorle e Torre Bondone, ed è riportata nelle allegate cartine.

Il nucleo così individuato presenta i seguenti servizi:

- Distributori di Carburanti;
- Zone industriali;
- Insediamenti commerciali;
- Insediamenti artigianali;
- Agenzie varie e terziario di servizio;

L'area è caratterizzata dall'alta percorrenza viabilistica in attraversamento essendo la via Marconi il vecchio tracciato della SP35 ancora oggi molto utilizzata nei collegamenti con Bergamo.

La viabilità dell'area è garantita da vie comunali ed è servita da bus di linea urbana del capoluogo di provincia ed extra-urbana di collegamento provinciale della Valle Seriana.

Urbanisticamente si presenta come area interessata da interventi di sviluppo produttivo e terziario e presenta una Zona di Trasformazione Urbanistica (ZT2) a recupero di un'area industriale con impianti ad alto rischio.

Area 3 – Restante parte del territorio

L'area comprende tutta la restante parte del territorio non indicata nelle precedenti due aree sommariamente riportata nelle allegate cartine.

Il nucleo così individuato presenta i seguenti servizi:

- Palestra Comunale;
- Campo di calcio comunale;
- Campi da Tennis;
- Scuola Media;
- Scuola Materna;
- Cimitero
- Chiesa San Rocco;
- Villa Camozzi;
- Parco Comunale di Villa Camozzi;
- Agenzie varie e terziario di servizio;

La viabilità dell'area è garantita da vie comunali ed è servita da bus di linea urbana del capoluogo di provincia.

Urbanisticamente si presenta come area interessata da interventi di sviluppo residenziale con una Zona di Trasformazione Urbanistica (ZT1) a recupero di un'area industriale dimessa.

Aspetto demografico

Si prendono a riferimento gli ultimi dieci anni che sono quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio; infatti si evidenzia come dal 1997, dopo un calo anagrafico, la popolazione si è stabilizzata ad una crescita di pochi abitanti anno:

| | | |
|-----------|---------------|-----------------------|
| anno 1996 | abitanti 5878 | nuclei familiari 2140 |
| anno 1997 | abitanti 5859 | nuclei familiari 2144 |
| anno 1998 | abitanti 5818 | nuclei familiari 2148 |
| anno 1999 | abitanti 5817 | nuclei familiari 2171 |
| anno 2000 | abitanti 5806 | nuclei familiari 2185 |
| anno 2001 | abitanti 5819 | nuclei familiari 2212 |
| anno 2002 | abitanti 5871 | nuclei familiari 2261 |
| anno 2003 | abitanti 5935 | nuclei familiari 2298 |
| anno 2004 | abitanti 5974 | nuclei familiari 2326 |
| anno 2005 | abitanti 5968 | nuclei familiari 2364 |

La proiezione non evidenzia la possibilità di un incisivo incremento demografico nel prossimo triennio. In attuazione degli interventi di edilizia residenziale previsti dallo strumento urbanistico vigente, si può ipotizzare ad avere una popolazione di 6000 abitanti circa.

Analisi della domanda

Occorre tenere in considerazione che il territorio di Ranica non è interessato da alcun indotto turistico l'utenza pertanto la domanda di servizio attuale tiene in considerazione solo l'utenza locale quella di passaggio sulla via Marconi.

La debole domanda esplicitata nell'arco diurno è generata dai vari servizi pubblici, commerciali e dal terziario presenti nella zona centrale mentre la domanda concentrata la via Marconi, riesce a soddisfare le esigenze insediative della zona e dei consumatori di transito o che comunque lavorano nella zona.

Analisi dell'offerta

La situazione distributiva, impostata sulla tipologia unica, è caratterizzata dalla presenza di 16 esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande più il centro diurno che concorre a dare un servizio in termini diffusi.

Per una corretta lettura della potenziale offerta che la presenza di esercizi fornisce, occorre esaminare la loro distribuzione nell'ambito delle zone e la situazione è la seguente:

| n. | Area | Esercizio | Via | Tipologia |
|----|------|-----------------------|------------------|-----------|
| 1 | 1 | Bar "Baranga" | Adelasio 31 | Unica |
| 2 | | New Bar | Piazza Italia 31 | Unica |
| 3 | | Crystal Bar | Simone Elia 7 | Unica |
| 4 | | Pizzeria "Mora snc" | S. Luigi 7 | Unica |
| 5 | | Ristorante "Vinicio" | Gavazzeni 5 | Unica |
| 6 | | Arnoldi Cristina | Adelasio 7 | Unica |
| 7 | 2 | Bar "Ginepro" | Tezze 1 | Unica |
| 8 | | Bar "Le Torrette" | Marconi 35 | Unica |
| 9 | | Bar "Derby" | San Dionisio 1 | Unica |
| 10 | | Bar "Seven" | Marconi 35 | Unica |
| 11 | | Edelweiss Pub | Marconi 151 | Unica |
| 12 | | Ristorante "La Patta" | Patta 3/5 | Unica |
| 13 | 3 | Pighet srl | Zanino Colle 23 | Unica |
| 14 | | Osteria "San Rocco" | San Rocco 11 | Unica |
| 15 | | Gritti Maria Teresa | Matteotti 3 | Unica |
| 16 | | Giorgio srl | Borgosale 1 | Unica |

La potenzialità distributiva reale alla data odierna si presenta con un rapporto di un esercizio ogni **373** abitanti.

Produttività teorica del servizio

Un elemento, non certamente determinante per la fissazione dei parametri numerici, è quello dato dalla produttività teorica del servizio.

L'elemento si basa su dati relativi ai consumi delle famiglie nel 2003 con riferimento alla zona Nord Ovest Italia, pubblicati dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

La spesa **media mensile procapite per abitante** nella somministrazione di alimenti e bevande è così ripartita:

| Pasti consumati fuori casa | Bar, pasticcerie eccetera | Ristoranti, trattorie, pizzerie | Mense aziendali, scolastiche | Totale consumi |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| 34,30 | 10,67 | 21,68 | 1,97 | 68,62 |

La determinazione del mercato teorico per pasti e consumi fuori casa è basata sui seguenti dati:

| | | |
|---|----|--------------|
| a) - reddito mensile spendibile per abitante | € | 68,62 |
| b) - reddito annuo spendibile per abitante (a x 12) | € | 823,44 |
| c) - numero abitanti al 31.12.2005 | n. | 5.968 |
| e) - reddito globale spendibile [c x b] | € | 4.914.289,92 |

I suddetti dati devono essere integrati in considerazione delle valutazioni fatte nell'analisi anagrafica e della domanda dove riscontriamo un incremento della popolazione nel prossimo triennio che ci porta a stimare circa 6.000 abitanti per un reddito globale spendibile di € 4.940.640,00

L'attuale potenziale produttività di settore, ripartita sui 16 esercizi di somministrazione attivi, ci dà un quadro di produttività media teorica per esercizio di € 307.143.

Verifica del parametro numerico

La legge regionale n. 30/2003, e relativi indirizzi, dispongono che le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate previa fissazione, su parere conforme della commissione comunale, di parametri numerici che assicurino la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

Si ritiene, in considerazione del territorio, che non possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni sotto un minimo econometrico di € 240.000,00 per esercizio e verificabile nel seguente modo:

$$240.000,00 \times 16 = 3.840.000,00 \text{ (redditività distribuita agli esercizi esistenti)}$$

$$4.914.289 : 3.840.000,00 = 1,28 \text{ (coefficiente moltiplicatore)}$$

$$1,28 \times 16 = 20,48 \text{ (n. massimo esercizi insediabili);}$$

$$20,48 : 5.968 = 0,0034 \text{ (indice economico)}$$

$$\frac{0,0034 \times 6.000}{20} = 1,02 \text{ (parametro econometrico di poco superiore a 1)}$$

In riferimento agli indicatori sopra specificati e considerato il limite econometrico, il parametro numerico dei punti di attività e quindi delle autorizzazioni si può stabilire nel numero massimo di **20 unità**, ottenendo un valore econometrico medio per esercizio di Euro 245.714. Tuttavia occorre tenere presente che non è più possibile sostenere una pianificazione solo a carattere econometrico, pertanto il parametro dovrebbe essere sostenuto da motivazioni urbanistiche, viabilistiche di sicurezza e ordine pubblico.

Criteria di valutazione insediamento esercizi

Seguendo le suddette indicazioni e analizzando nel complesso la consistenza della rete di somministrazione di Ranica, si può affermare:

- 1) che c'è la necessità di ripartire la distribuzione degli esercizi in ragione della rilevanza urbanistica del territorio e mediante una localizzazione armonica degli esercizi in modo da garantire non solo il servizio da rendere, ma anche una tutela residenziale;
- 2) di non rilasciare autorizzazioni stagionali, ma lasciare che la stagionalità o la periodicità dell'attività sia determinata liberamente dall'imprenditore;
- 3) che la valutazione viabilistica e della sicurezza urbana pongono la condizione di studiare un equilibrio che non crei situazioni di privilegio e comunque non crei eccessi tali da penalizzare l'attuale sistema viabilistico con problemi indotti di turbativa alla sicurezza urbana;
- 4) che occorre prevedere la possibilità di attivare altri esercizi solo in ragione dello sviluppo urbanistico ed in concomitanza alla realizzazione di piani attuativi di intervento lasciando all'amministrazione comunale la possibilità di negoziare gli insediamenti vincolandoli al luogo di attivazione;

Parametri numerici esercizi per zone d'insediamento

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione il territorio è ripartito nelle seguenti aree d'insediamento la cui osservanza è tassativa per l'applicazione dei parametri numerici e l'esercizio dell'attività in questione, pertanto il trasferimento nell'ambito delle diverse aree d'insediamento è soggetto alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre il trasferimento nell'ambito della stessa area d'insediamento è soggetto a comunicazione ai sensi dell'articolo 22 del predetto regolamento. In quest'ultimo caso permane l'obbligo dell'adeguamento alla dotazione dei parcheggi e altre disposizioni come se si trattasse di apertura di un nuovo esercizio.

Con esclusione del parametro numerico, le disposizioni previste in ogni singola area d'insediamento, sono da valersi anche per l'attivazione di circoli privati. Per le altre attività di somministrazione, di cui all'articolo 36 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione, le disposizioni sono da valersi per la parte ad esse applicabile.

Area 1 – Nucleo storico del Centro Abitato

| Esercizi esistenti | Variazione | Parametro numerico |
|--------------------|------------|--------------------|
| 6 | + 0 | 6 |

Nella presente area d'insediamento rientrano le vie appartenenti al nucleo urbanizzato del centro storico come individuate nella cartina di zona.

Per la localizzazione degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nell'area d'insediamento si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. Rilevata l'alta destinazione urbanistica residenziale e la concentrazione delle attività di servizio anche pubblico, supportate da vie comunali con ridotto calibro viabilistico e poche aree a parcheggio, si ritiene che la situazione localizzativa degli esercizi esistenti garantisca in modo più che soddisfacente la richiesta di servizio dell'area, mentre l'attivazione di nuovi esercizi in entrata comprometterebbe il già precario equilibrio viabilistico e di parcheggi; pertanto non è consentita l'attivazione di altri esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nemmeno per trasferimento in entrata da parte degli esercizi esistenti.
2. E' ammesso il trasferimento degli esercizi esistenti nell'ambito della stessa area previo osservanza delle disposizioni che seguono:
 - a) – a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale è disposta la distanza minima di 100 m. tra ogni esercizio anche se ricadenti in aree diverse contermini;
 - b) – in caso di trasferimento nell'area, le superfici disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, dovranno corrispondere alla dotazione stabilita dell'articolo 9 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con possibilità di reperimento in aree collocate ad una distanza massima di 200 metri dall'esercizio. In caso di disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio, l'amministrazione comunale si riserva di decidere sull'eventuale istanza di monetizzazione degli stessi.
3. Per motivi di sicurezza urbana e data la particolare caratteristica residenziale della zona:
 - a) – non sono attivabili fonti sonore sulle aree esterne di somministrazione;
 - b) – non sono concedibili aree pubbliche esterne agli esercizi da adibire a somministrazione nel raggio di 50 m. da chiese, case di riposo, case di cura o in ambiti comunque ritenuti tali dall'amministrazione comunale;
 - c) – gli esercizi insediati nella presente zona non possono esercitare le tipologie di somministrazione indicate alle lettere h), i), l), m), dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi;
 - d) – l'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, igieniche-sanitarie, di prevenzione incendi, di destinazione d'uso del locale o delle aree esterne, dei requisiti di sorvegliabilità e di impatto e clima acustico. La rispondenza del possesso dei predetti requisiti oggettivi deve essere documentata prima dell'inizio dell'attività.

Area 2 – Territorio compreso tra la Via Marconi (ambo i lati) fino ai confini del territorio comunale

| Esercizi esistenti | Variazione | Parametro numerico |
|--------------------|------------|--------------------|
| 6 | + 2 | 8 |

Nella presente area d'insediamento rientra il territorio compreso tra la via Marconi (ambo i lati) ed il territorio comunale posto alla sua destra (direzione Torre bordone – Alzano Lombardo), come indicata nella cartina di area.

Nella zona d'insediamento si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. E consentita l'attivazione di altri esercizi per trasferimento in entrata da parte di esercizi esistenti oppure in esecuzione di piani attuativi urbanistici previa negoziazione con l'Amministrazione Comunale e comunque fino al raggiungimento del contingente massimo di zona.
2. E' ammesso il trasferimento degli esercizi esistenti nell'ambito della stessa area d'insediamento previo osservanza delle disposizioni che seguono:
 - a) – a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale è disposta la distanza minima di 100 m. tra ogni esercizio anche se ricadenti in aree diverse contermini;
 - b) – in caso di trasferimento nell'area, le superfici disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, dovranno corrispondere alla dotazione stabilita dell'articolo 9 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con possibilità di reperimento in aree collocate ad una distanza massima di 200 metri dall'esercizio. In caso di disponibilità di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio, l'amministrazione comunale si riserva di decidere sull'eventuale istanza di monetizzazione degli stessi.
3. Data la particolare caratteristica di transito della zona:
 - a) – sono attivabili fonti sonore sulle aree esterne di somministrazione;
 - b) – non sono concedibili aree pubbliche esterne agli esercizi da adibire a somministrazione nel raggio di 50 m. da chiese, case di riposo, case di cura o in ambiti comunque ritenuti tali dall'amministrazione comunale;
 - e) – gli esercizi insediati nella presente area non possono esercitare le tipologie di somministrazione indicate alle lettere l), m), dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi;
 - f) – nell'ambito prettamente industriale dell'area, si possono esercitare tutte le tipologie di somministrazione indicate nell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi.
 - g) – l'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, igieniche-sanitarie, di prevenzione incendi, di destinazione d'uso del locale o delle aree esterne, dei requisiti di sorvegliabilità e di impatto e clima acustico. La rispondenza del possesso dei predetti requisiti oggettivi deve essere documentata prima dell'inizio dell'attività.

Area 3 – Restante parte del territorio

| Esercizi esistenti | Variazione | Parametro numerico |
|--------------------|------------|--------------------|
| 4 | + 2 | 6 |

Nella presente area d'insediamento rientra la parte del territorio non compreso nelle altre due aree.

Nell'area d'insediamento si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. A tutela delle caratteristiche ambientali montane e del programmato sviluppo urbanistico che caratterizzano l'area d'insediamento, è consentita l'attivazione di altri esercizi per trasferimento in entrata da parte di esercizi esistenti oppure in esecuzione di piani attuativi urbanistici previa negoziazione con l'Amministrazione Comunale e comunque fino al raggiungimento del contingente massimo dell'area.
2. E' ammesso il trasferimento degli esercizi esistenti nell'ambito della stessa area previo osservanza delle disposizioni che seguono:
 - a) – a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale è disposta la distanza minima di 100 m. tra ogni esercizio anche se ricadenti in zone diverse contermini;
 - b) – in caso di trasferimento nell'area, le aree disponibili a parcheggio per le utenze, oltre allo standard urbanistico, dovranno corrispondere alla dotazione stabilita dell'articolo 9 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione senza possibilità di monetizzazione.
3. Data la particolare caratteristica ambientale e residenziale, non sono attivabili fonti sonore sulle aree esterne di somministrazione.
4. Gli esercizi insediati nella presente area non possono esercitare le tipologie di somministrazione indicate alle lettere i), l), m), dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi.
5. L'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme urbanistiche, igieniche-sanitarie, di prevenzione incendi, di destinazione d'uso del locale o delle aree esterne, dei requisiti di sorvegliabilità e di impatto e clima acustico. La rispondenza del possesso dei predetti requisiti oggettivi deve essere documentata prima dell'inizio dell'attività.

SERVIZI D'USO PUBBLICO

| Esercizi esistenti | Variazione | Parametro pubblico |
|--------------------|------------|--|
| 0 | + 2 | 2 (riservato al Comune) |

L'attivazione del presente parametro di esercizi di somministrazione è collegata alla pubblica necessità riscontrata dall'amministrazione comunale alla quale è lasciata la gestione che si pone in aggiunta a quello complessivo previsto per ogni area.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

| Esercizi esistenti | Variazione | Parametro numerico |
|--------------------|--------------------|--|
| Nessuno | A richiesta | In abbinamento a distributori di carburante |

1. L'attivazione di esercizi di somministrazione è ammessa in modo complementare all'attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione è negoziato, in fase di rilascio del permesso di costruire del nuovo impianto, unitamente alle altre attività autorizzabili sull'area di distribuzione di carburanti.
3. L'attività autorizzata non può essere disgiunta dall'impianto di distribuzione di carburanti, pertanto non è trasferibile altrove.
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione è limitato all'orario di apertura del distributore di carburanti con servizio prestato direttamente da maestranze, pertanto il servizio self-service non si configura come apertura del distributore.
5. L'area disponibile per l'impianto di distribuzione dovrà comunque garantire un sufficiente spazio di sosta dei veicoli opportunamente distante dagli impianti di distribuzione.
6. Non è autorizzabile la somministrazione su area esterna dell'esercizio..
7. Gli esercizi insediati nella presente zona non possono esercitare le tipologie di somministrazione indicate alle lettere h), i), l) ed m) dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'insediamento dei pubblici esercizi.
8. L'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto delle norme igieniche-sanitarie e dei requisiti di sorvegliabilità. La rispondenza del possesso dei predetti requisiti oggettivi deve essere documentata prima dell'inizio dell'attività.


AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA

| Esercizi esistenti | Variazione | Parametro numerico |
|--------------------|------------|--------------------|
| 0 | +0 | 0 |


Nelle aree urbanisticamente indicate dal PRG (PGT) a destinazione agricola, boschiva o di particolare tutela del verde o ambientale, comunque ricadenti nelle aree d'insediamento come indicate, si osservano le seguenti disposizioni in concorso tra loro ricorrendone l'applicazione:

1. Non è consentita l'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. E' concesso solo l'esercizio dell'attività di agriturismo nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.


Area 2 - (foglio 1)




Area 2 - (foglio 2)



Area 3 - (foglio 1)





Area 3 (foglio 2)